

**REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA
POPOLAZIONE RESIDENTE**

(legge 24 Dicembre 1954, n. 1228

D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223)

avvertenze e note illustrative

allegato: istruzioni per l'ordinamento anagrafico e modelli anagrafici

ORDINAMENTO DELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (G.U. n. 8 del 12 gennaio 1955)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente.

Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Gli atti anagrafici sono atti pubblici.

Art. 2

E' fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, l'iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazioni di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'art. 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del Comune di precedente residenza.

L'assenza temporanea dal Comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza.

Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo, nel Comune di nascita.

Per i nati all'estero si considera Comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo della residenza, ai quali non possano applicarsi i criteri sopraindicati, è istituito apposito registro presso il Ministero dell'interno.

Il personale diplomatico e consolare straniero, nonché il personale straniero da esso dipendente, non sono soggetti all'obbligo della iscrizione anagrafica.

Art. 3

Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, è ufficiale dell'anagrafe.

Egli può delegare e revocare, in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale d'anagrafe al segretario comunale o ad altri impiegati idonei del Comune. Ogni delegazione, munita della firma autografa del delegato, ed ogni revoca devono essere approvate dal prefetto.

Art. 4

L'ufficiale d'anagrafe provvede alla regolare tenuta della anagrafe della popolazione residente ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici.

Egli ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche, e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione.

Egli invita le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all'ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell'anagrafe. Può interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati.

Il personale dell'anagrafe ha l'obbligo di osservare il segreto su tutte le notizie di cui viene a conoscenza a causa delle sue funzioni.

Art. 5

L'ufficiale d'anagrafe che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche per i quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve invitare gli interessati a renderle.

In caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale d'anagrafe provvede di ufficio, notificando all'interessato il provvedimento stesso. Contro il provvedimento d'ufficio è ammesso ricorso al prefetto.

Art. 6

Gli ufficiali di stato civile devono comunicare il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni all'ufficio d'anagrafe del Comune di residenza delle persone cui gli atti o le annotazioni si riferiscono.

Art. 7

Nei Comuni con separati uffici di stato civile possono essere istituite, con decreto del prefetto della Provincia, separate anagrafi autonome con la stessa circoscrizione territoriale dei corrispondenti uffici di stato civile.

Le circoscrizioni territoriali degli uffici separati di stato civile di uno stesso Comune, preveduti dall'art. 2 dell'ordinamento dello stato civile approvato con regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, devono corrispondere ad una o più frazioni geografiche di cui al primo comma dell'art. 9 della presente legge. Questa disposizione non si applica agli uffici separati dei quartieri delle grandi città.

Art. 8

In ogni comune deve essere tenuto lo schedario della popolazione temporanea.

La popolazione temporanea è costituita dalle persone che, dimorando nel Comune da non meno di quattro mesi, non vi abbiano, tuttavia, fissata la residenza.

Art. 9

Il Comune provvede alla individuazione e delimitazione delle località abitate, alla suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche con limiti definiti in base alle condizioni antropogeografiche rilevate, ed alla esecuzione degli adempimenti connessi, che saranno prescritti dal regolamento.

I limiti ed i segni relativi agli adempimenti anzidetti saranno tracciati su carte topografiche concernenti il territorio comunale.

Il piano topografico costituito dalle carte di cui al comma precedente sarà sottoposto, per l'esame e l'approvazione, all'Istituto centrale di statistica e sarà tenuto al corrente a cura del Comune.

Art. 10

Il Comune provvede all'indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.

La spesa delle numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.

Art. 11

Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene alle disposizioni della presente legge ed a quelle del regolamento è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la ammenda da lire 1000 a lire 5000.

Per le persone residenti nei territori dello Stato in seguito ad immigrazione dall'estero, che non hanno provveduto a curare la propria iscrizione e quella delle persone sottoposte alla loro patria potestà o tutela nell'anagrafe del Comune dove dimorano abitualmente o, se non hanno fissa dimora, ai sensi del precedente art. 2, nonché per chiunque consegue l'iscrizione contemporanea nell'anagrafe di più Comuni, si applica l'ammenda da lire 2000 a lire 10.000.

Entro dieci giorni dalla contestazione o notificazione della contravvenzione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma precedente, il colpevole è ammesso a fare oblazione mediante pagamento della somma di lire 500 nelle mani dell'ufficiale d'anagrafe che ha accertato la contravvenzione.

Le somme riscosse a titolo di ammenda per le contravvenzioni previste nel presente articolo, sia in seguito a condanna, sia per effetto di oblazione, spettano al Comune.

Art. 12

La vigilanza sulla tenuta delle anagrafi della popolazione residente è esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica.

Nessuna annotazione sugli atti anagrafici, in aggiunta a quelle previste dalla presente legge e dal regolamento, può essere disposta senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.

Art. 13

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro sarà emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA – DE PIETRO – GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

**INDICE ALFABETICO DEGLI ARGOMENTI RELATIVI
AL DPR 30/5/89, N. 223 E RELATIVE AVVERTENZE**

Anagrafe della popolazione residente (A.P.R.). Art.1	pag. 7
Ufficiale d'anagrafe delegato. Art.2	pag. 7
Persone residenti. Art. 3	pag. 8
Popolazione residente (cessazione). Art.3	pag. 8
Famiglia anagrafica. Art.4	pag. 9
Convivenza anagrafica. Art.5	pag. 10
Dichiarazioni anagrafiche (responsabilità delle). Artt.6,13	pag. 10,17
Iscrizioni anagrafiche. Art.7	pag. 12
Cancellazioni anagrafiche. Artt. 8,11	pag. 14,15
Comunicazioni dello stato civile. Art.12	pag. 17
Iscrizione degli stranieri. Art.14	pag. 18,19
Segnalazioni dell'ufficiale di anagrafe. Art.16	pag. 19,20
Accertamenti (d'ufficio e dell'ufficiale di anagrafe). Artt.15,19	pag. 19,22
Decorrenza iscrizione e cancellazione anagrafica. Art.18	pag. 20,21
Schede individuali. Art.20	pag. 23
Schede di famiglia. Art.21	pag. 23
Schede di convivenza. Art.22	pag. 24,25
Anagrafi gestite da elaboratori elettronici. Art.23	pag. 25
Ordinamento, collocamento e archiviazione delle schede. Artt.24-26	pag. 25,26
Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Art.27	pag. 26
Uffici anagrafici periferici. Art.28	pag. 27
Anagrafi separate. Artt.29-31	pag. 27,28
Schedario della popolazione temporanea. Art.32	pag. 28
Certificati anagrafici e loro contenuto. Artt.33,35	pag. 30,32
Elenchi degli iscritti (richiesta). Art.34	pag. 31
Consultazione delle schede anagrafiche. Art.37	pag. 32,33
Adempimenti topografici. Art.38	pag. 34
Piano topografico (aggiornamento e formazione). Artt.39,40	pag. 34
Adeguamenti ecografici e numerazione civica. Artt.41,42	pag. 35
Proprietari dei fabbricati (obblighi dei). Art.43	pag. 35
Uffici topografici ed ecografici (comunicazioni degli). Art.44	pag. 36
Stradario. Art.45	pag. 36
Revisione delle anagrafi. Art.46	pag. 38
Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica. Art.47	pag. 38
Movimento della popolazione residente (statistiche del). Art.48	pag. 39
Vigilanza (del Prefetto, del Min. Int. e dell'ISTAT). Artt.52-54	pag. 41,42

**INDICE ALFABETICO DEGLI ARGOMENTI RELATIVI
AL DPR 30/5/89, N. 223 E RELATIVE AVVERTENZE**

Accertamenti (d'ufficio e dell'ufficiale di anagrafe). Artt.15,19	pag. 19,22
Adeguamenti ecografici e numerazione civica. Artt.41,42	pag. 35
Adempimenti topografici. Art.38	pag. 34
Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Art.27	pag. 26
Anagrafe della popolazione residente (A.P.R.). Art.1	pag. 7
Anagrafi gestite da elaboratori elettronici. Art.23	pag. 25
Anagrafi separate. Artt.29-31	pag. 27,28
Cancellazioni anagrafiche. Artt. 8,11	pag. 14,15
Certificati anagrafici e loro contenuto. Artt.33,35	pag. 30,32
Comunicazioni dello stato civile. Art.12	pag. 17
Consultazione delle schede anagrafiche. Art.37	pag. 32,33
Convivenza anagrafica. Art.5	pag. 10
Decorrenza iscrizione e cancellazione anagrafica. Art.18	pag. 20,21
Dichiarazioni anagrafiche (responsabilità delle). Artt.6,13	pag. 10,17
Elenchi degli iscritti (richiesta). Art.34	pag. 31
Famiglia anagrafica. Art.4	pag. 9
Iscrizione degli stranieri. Art.14	pag. 18,19
Iscrizioni anagrafiche. Art.7	pag. 12
Movimento della popolazione residente (statistiche del). Art.48	pag. 39
Ordinamento, collocamento e archiviazione delle schede. Artt.24-26	pag. 25,26
Persone residenti. Art. 3	pag. 8
Piano topografico (aggiornamento e formazione). Artt.39,40	pag. 34
Popolazione residente (cessazione). Art.3	pag. 8
Proprietari dei fabbricati (obblighi dei). Art.43	pag. 35
Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica. Art.47	pag. 38
Revisione delle anagrafi. Art.46	pag. 38
Schedario della popolazione temporanea. Art.32	pag. 28
Schede di convivenza. Art.22	pag. 24,25
Schede di famiglia. Art.21	pag. 23
Schede individuali. Art.20	pag. 23
Segnalazioni dell'ufficiale di anagrafe. Art.16	pag. 19,20
Stradario. Art.45	pag. 36
Uffici anagrafici periferici. Art.28	pag. 27
Uffici topografici ed ecografici (comunicazioni degli). Art.44	pag. 36
Ufficiale d'anagrafe delegato. Art.2	pag. 7
Vigilanza (del Prefetto, del Min. Int. e dell'ISTAT). Artt.52-54	pag. 41,42

Legenda: il testo in neretto è usato per gli articoli del DPR 30/5/89, n. 223
il testo normale, invece, per le avvertenze e le note illustrative

Capo I

ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE, UFFICIALE DI ANAGRAFE DELEGATO, FAMIGLIE E CONVIVENZE ANAGRAFICHE

Articolo 1

Anagrafe della popolazione residente

1. L'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio.

2. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza.

3. Nelle schede di cui al comma 2 sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.

L'anagrafe della popolazione residente, già conosciuta come Registro della popolazione residente, è una raccolta sistematica delle posizioni relative a singole persone, famiglie o convivenze che sono iscritte nell'anagrafe dei residenti del Comune.

La posizione relativa agli stranieri va tenuta evidenziata.

Nel Comune stesso può essere istituita una raccolta di posizioni relative a persone, che sono già - da almeno quattro mesi - temporaneamente dimoranti, ma non ancora nelle condizioni di poter chiedere di essere iscritte nell'anagrafe dei residenti.

Articolo 2

Delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe.

1. Il sindaco può delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni di ufficiale d'anagrafe ad un assessore, al segretario comunale o ad impiegati di ruolo del comune ritenuti idonei.

2. In caso di assenza del sindaco, la funzione di ufficiale d'anagrafe può essere esercitata dall'assessore delegato o dall'assessore anziano ed, in mancanza degli assessori, dal consigliere anziano.

3. Ogni delega o revoca deve essere approvata dal prefetto come previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

Con l'articolo 2 si è inteso confermare quanto previsto dall'art.3 della legge 24/12/1954 n. 1228, che il Sindaco può delegare e revocare, previa approvazione del Prefetto, in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale di anagrafe al segretario comunale o ad altri impiegati di ruolo del Comune ritenuti idonei.

Per quanto riguarda la delega dell'assessore, tale disposizione dovrà essere confrontata con gli statuti che i Comuni adotteranno ai sensi dell'art. 4 della legge 8/6/90 n. 142.

Articolo 3 ***Popolazione residente***

1. Per persone residenti nel comune s'intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune.

2. Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata.

Fanno parte della popolazione residente di un Comune le persone italiane o straniere che hanno la dimora abituale nel Comune stesso e le persone " senza fissa dimora " che eleggono domicilio nel Comune medesimo.

La libera scelta da parte di una persona o famiglia di dimorare abitualmente in un Comune costituisce, di per sé, volontà di fissare la residenza in quel Comune (art. 16 della Costituzione).

Tale residenza, già di fatto esistente, diventa, ai fini anagrafici, giuridicamente rilevante il giorno in cui questa volontà verrà manifestata all'ufficiale di anagrafe o lo stesso ne prenderà atto d'ufficio, nei modi formali previsti.

Sembra opportuno aggiungere che tra le categorie di cui al comma 2 devono essere comprese:

- a) quelle che si recano all'estero per un periodo inferiore ad un anno o anche, ogni anno, per i soli periodi relativi all'esercizio di occupazioni stagionali;
- b) quelle che si assentano dal Comune e dimorano in un altro Comune per un periodo inferiore ad un anno;
- c) quelle che - per raggiungere il Comune ove svolgono la loro attività professionale - si assentano da quello di dimora abituale, nel quale hanno l'abitazione, la famiglia, l'iscrizione anagrafica, facendovi ritorno seralmente o anche settimanalmente. Al riguardo è necessario richiamare l'attenzione sul fatto che non è da considerarsi Comune di residenza e quindi di iscrizione anagrafica quello ove una persona si reca al mattino per esplicitare la sola attività professionale e che seralmente abbandona per rientrare nel Comune nel quale ha l'abitazione e la famiglia. Ciò dicasi, in particolare, per i dipendenti dello Stato;
- d) quelle persone che si assentano dal Comune di dimora abituale saltuariamente, per recarsi in altro Comune dove dispongono di una seconda abitazione, o posseggono immobili da amministrare, oppure hanno vari interessi da tutelare.

Per tali casi è da precisare che l'abitudine della dimora non è incompatibile con gli allontanamenti, anche se frequenti, le cui cause sono da attribuirsi ai più svariati motivi quali ad esempio la villeggiatura o talune attività della campagna (mietitura, vendemmia, ecc.) in quanto, al termine di questo, il ritorno è sempre nello stesso Comune e ciò dimostra che questo Comune è considerato realmente quello di dimora abituale.

I rientri temporanei od occasionali nel Comune di residenza non interrompono il periodo da calcolare ai fini dell'assenza stabilito in un anno dall'art. 1 comma 8 della legge AIRE (L. 27 ottobre 1988, n. 470).

Articolo 4 ***Famiglia anagrafica***

1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozioni, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.

2. Una famiglia può essere costituita da una sola persona.

La definizione di famiglia anagrafica s'ispira fondamentalmente ai criteri stabiliti dalle precedenti norme in materia anagrafica, ma segna un netto cambiamento rispetto al precedente regolamento, per quanto concerne quello che potrebbe definirsi il "vincolo economico" tra i componenti della famiglia. Infatti il criterio di individuare il legame economico tra i componenti della famiglia nella messa in comune di tutto o parte del reddito di lavoro o patrimoniale da essi percepito e considerarlo quale elemento costitutivo della famiglia, è stato abolito; ne consegue che per i nuclei familiari che, pur continuando a coabitare, abbiano una economia distinta, non possono essere costituite, a richiesta degli interessati oppure a seguito di accertamenti d'ufficio, separate schede di famiglia.

E' stato così ben definito il concetto di "famiglia anagrafica" nel senso che per la formazione di essa è sufficiente che le persone che la costituiscono coabitino e siano legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela ed anche da soli vincoli affettivi. Ciò nella considerazione che compito dell'anagrafe è quello di registrare le persone residenti in un determinato Comune e di fornire, inoltre, per finalità amministrative (certificazioni) e di studio, notizie su quei raggruppamenti di persone coabitanti ed aventi i precisati vincoli, che costituiscono appunto le "famiglie anagrafiche", in armonia con la funzione caratteristica dell'anagrafe che è quella di rispecchiare lo stato di fatto.

Un particolare cenno merita la posizione dei domestici, autisti, giardinieri e simili che coabitano con la famiglia del datore di lavoro. Per essi il precedente regolamento prevedeva l'istituzione di una particolare scheda individuale nell'ambito della stessa famiglia anagrafica come "membri aggregati". L'attuale regolamento non consente una normativa particolare, per cui saranno iscritti in una scheda di famiglia a parte, a meno che non dichiarino di essere legati da tempo alla famiglia predetta da vincoli affettivi, nel qual caso costituiranno famiglia anagrafica unica.

La prova dei "vincoli affettivi", di cui alla definizione della famiglia anagrafica, viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia.

La dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione.

Una persona o famiglia che coabita nello stesso appartamento con altra persona o famiglia possono dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti delle due famiglie non vi sono i suddetti vincoli.

Invece, non costituiscono famiglia anagrafica a sé stante i figli che si sposano e continuano a coabitare con i genitori.

Una famiglia anagrafica può essere composta anche da una sola persona.

Molti Enti, nel richiedere certificazioni, fanno riferimento al nucleo familiare. Ovviamente tali Enti saranno responsabili, insieme a chi rivendica l'esistenza di particolari diritti, dell'eventuale uso improprio dei certificati. Infatti, spesso le disposizioni che si riferiscono alla "famiglia" e al "nucleo familiare" non hanno come oggetto la "famiglia anagrafica"; pertanto, in questi casi, la certificazione anagrafica di "stato di famiglia" non risponde allo scopo, ma risultano molto più idonee specifiche dichiarazioni degli interessati - rese ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4.1.1968, n. 15 per le quali, peraltro, molti Enti predispongono appositi moduli.

Articolo 5 *Convivenza anagrafica*

1. Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena, e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a sé stanti.

3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica.

Per quanto concerne il concetto di convivenza anagrafica, si fa osservare che per l'individuazione di essa è stato messo in rilievo quale elemento distintivo il particolare motivo che ha determinato l'associazione delle persone che la compongono.

La coabitazione in un appartamento non determinata da una delle relazioni di cui alla definizione della famiglia anagrafica, ma da motivazioni sociali e simili, non riconducibili al concetto di famiglia, può costituire convivenza. Si potranno, quindi, avere convivenze anagrafiche di assistiti, di operai, di studenti, ecc. cioè "altri tipi di convivenze" aggiuntive alle tradizionali e note convivenze militari, religiose, assistenziali, ecc..

Articolo 6 *Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche*

1. Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia.

2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa.

3. Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identità mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento.

Nel regolamento anagrafico del 1958 era prevista la figura del "capo famiglia anagrafico" al fine di definire, nell'ambito della famiglia anagrafica, le persone cui incombeva l'obbligo delle dichiarazioni anagrafiche.

L'attuale regolamento, allo scopo di adeguare la normativa anagrafica alla vigente legislazione, ha abolito la figura del capo famiglia e considera responsabile delle dichiarazioni anagrafiche ogni componente maggiorenne della famiglia stessa.

Vi è, tuttavia, necessità che, all'atto della formazione della scheda di famiglia, venga individuata, per fini organizzativi, la persona da indicare quale intestatario della scheda stessa.

L'intestatario sarà indicato all'ufficiale di anagrafe dagli stessi componenti della famiglia al momento della sua costituzione, secondo le modalità dell'articolo 21 del presente regolamento.

Si sottolinea che una scheda di famiglia può essere intestata anche ad un minorenne, quando quest'ultimo non coabiti con persone maggiorenni che formino con lui una stessa famiglia anagrafica con l'avvertenza di indicare, nella scheda stessa, il cognome e nome del titolare della potestà sul minore.

Si è reso opportuno sostituire anche il termine “capo convivenza” con quello di “responsabile della convivenza”. Questi, normalmente, è da individuarsi in colui che dirige la convivenza; può anche non far parte della convivenza anagrafica, ma avere una posizione anagrafica fuori di essa o presso la propria famiglia iscritta nello stesso Comune o in Comune diverso.

Anche il componente della convivenza, purché abbia la capacità di agire, può presentare direttamente all'ufficiale di anagrafe dichiarazioni relative a variazioni o mutazioni anagrafiche che lo riguardano. Le dichiarazioni, però, non vistrate dal responsabile della convivenza saranno oggetto di accertamento da parte dell'ufficiale di anagrafe.

Capo II

ISCRIZIONI, MUTAZIONI E CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE

Articolo 7

Iscrizioni anagrafiche

1. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:

a) per nascita, nell'anagrafe del comune ove sono iscritti i genitori o nel comune ove è iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nell'anagrafe ove è iscritta la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato;

b) per esistenza giudizialmente dichiarata;

c) per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero dichiarato dall'interessato oppure accertato secondo quanto è disposto dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento, tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonché per mancata iscrizione nell'anagrafe di alcun comune.

2. Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse deve procedersi a nuova iscrizione anagrafica.

3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore.

4. Il registro di cui all'art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è tenuto dal Ministero dell'Interno presso la prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.

Al fine di evitare l'omissione ovvero la duplicazione dell'iscrizione anagrafica di un nato da genitori residenti in Comuni diversi, il regolamento anagrafico prescrive appositi adempimenti nell'intento di evitare che si verifichino disguidi nell'iscrizione del nato stesso.

A tale scopo si è ritenuto di abbandonare il criterio della rispondenza dell'iscrizione anagrafica all'effettiva situazione di fatto della dimora e privilegiare il criterio più sicuro della prima iscrizione anagrafica "ipso iure" rispettivamente o nel Comune di residenza dei genitori, della madre, del padre o in quello della persona o Ente cui il nato è affidato.

Al riguardo, si ritiene opportuno ricordare che sia la norma contenuta nell'art. 78 dell'Ordinamento dello stato civile (R.D. 9 luglio 1939, n.1238) sia l'obbligo di cui alla legge 24 dicembre 1954, n.1228, sono preordinati al fine di agevolare l'aggiornamento degli atti anagrafici.

Pertanto, l'ufficiale dello stato civile, nel richiedere al denunciante le rituali notizie relative alla nascita deve assicurarsi che venga dichiarato il Comune d'iscrizione anagrafica dei genitori o della madre qualora i genitori stessi abbiano l'iscrizione anagrafica in Comuni diversi, o quello del padre qualora la madre resti sconosciuta o, infine, quello della persona o Ente cui il neonato è stato affidato; ciò per adempiere con certezza sia all'obbligo della trascrizione di cui al precisato art.78 dell'ordinamento dello stato civile sia al conseguente aggiornamento degli atti anagrafici.

Oltre alle già note iscrizioni anagrafiche per movimento migratorio (provenienza da altro Comune o dall'estero), con l'art. 7 del regolamento viene introdotto, un altro tipo di iscrizione che si caratterizza per l'assenza di provenienza.

Questa iscrizione e la corrispondente cancellazione "senza destinazione", che già da tempo e di fatto costituivano componenti reali del calcolo della popolazione residente, sono ora giuridicamente acquisite e conosciute con le dizioni: "altre iscrizioni anagrafiche" ed "altre cancellazioni anagrafiche".

Esempi di "altre iscrizioni" sono:

- l'iscrizione senza alcuna provenienza nei casi in cui si proceda a nuova iscrizione di persona già cancellata per irreperibilità.

La ricomparsa, infatti, con la nuova normativa non dà più luogo a ripristino degli atti anagrafici (tale operazione consisteva in una "fictio iuris" per cui la cancellazione per irreperibilità a suo tempo effettuata veniva considerata come mai avvenuta) ma dà inizio ad una nuova iscrizione con decorrenza dal giorno in cui viene manifestata o accertata d'ufficio la ricomparsa.

- l'iscrizione anagrafica delle persone, anche adulte, le quali, non iscritte per errore in alcuna anagrafe al momento della nascita, vengono successivamente a trovarsi senza iscrizione anagrafica.

Tale forma d'iscrizione, ovviamente diversa dall'iscrizione per nascita, trova applicazione quando sia trascorso almeno un anno dalla nascita e l'iscrizione per nascita non sia andata a buon fine per errate indicazioni fornite dagli interessati.

- l'iscrizione di un "senza fissa dimora" quando per lo stesso non è possibile dar corso ad un trasferimento di residenza poiché non iscritto in altro Comune italiano.

Se il senza fissa dimora non ha un recapito o un vero e proprio domicilio (sede principale dei propri affari) nel Comune, ma elegge domicilio al solo fine di chiedere ed ottenere l'iscrizione anagrafica, come suo diritto, si presenta il problema dell'indirizzo da indicare negli atti anagrafici. In tal caso, in analogia del Censimento, che prescrive l'istituzione in ogni Comune di una sezione speciale "non territoriale" nella quale vengono elencati e censiti come residenti tutti i "senza tetto", si ravvisa la necessità che anche in anagrafe venga istituita una via, territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall'ufficiale di anagrafe (es. via....seguita dal nome dello stesso Comune, via della Casa Comunale, ecc.) In questa via verranno iscritti con numero progressivo dispari sia i "senza tetto" risultanti residenti al censimento, sia i "senza fissa dimora" che eleggono domicilio nel Comune ma che in realtà non hanno un vero e proprio recapito nel Comune stesso.

Per altre simili necessità, ma al di fuori dei casi sopraddetti, potrà essere utilizzata la stessa via con i numeri progressivi pari.

Nell'impossibilità di contattare, in ogni momento, gli iscritti predetti, ogni notizia agli stessi s'intende notificata, a tutti gli effetti, con la pubblicazione all'albo pretorio.

Per quanto concerne l'art. 7 comma 2, si chiarisce che la ricomparsa nello stesso Comune che ha cancellato per irreperibilità comporta una nuova iscrizione (reiscrizione) con decorrenza dal giorno in cui si manifesta la ricomparsa stessa all'ufficio di anagrafe.

In particolare si precisa anche che, qualora una persona, cancellata dall'anagrafe di un Comune per irreperibilità al censimento o per irreperibilità accertata dall'ufficio d'anagrafe, chieda successivamente l'iscrizione anagrafica in altro Comune, questo dovrà provvedere all'iscrizione senza provenienza. Tuttavia instaurerà una pratica migratoria con il Comune che ha proceduto alla cancellazione per irreperibilità, ai soli fini della conferma delle generalità e della conferma dell'avvenuta cancellazione per irreperibilità. Dopo la conferma di cancellazione l'iscrizione nel nuovo Comune risulterà nella scheda anagrafica con l'annotazione: "era stato cancellato per irreperibilità dal Comune di.... in data".

Articolo 8

Posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica

1. Non deve essere effettuata, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato, l'iscrizione anagrafica nel comune, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone:

a) militari di leva, nonché pubblici dipendenti e militari di carriera (compresi i carabinieri, il personale di polizia di Stato, le guardie di finanze ed i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma) distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;

b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel comune non superi i due anni; tale periodo di tempo decorre dal giorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica;

c) detenuti in attesa di giudizio.

Articolo 9

Trasferimento di residenza della famiglia

1. Il trasferimento di residenza della famiglia in altro comune comporta, di regola, anche il trasferimento di componenti della famiglia stessa eventualmente assenti perché appartenenti ad una delle categorie indicate nell'art. 8.

Articolo 10

Mutazioni anagrafiche

1. La registrazione nell'anagrafe della popolazione residente delle mutazioni relative alle posizioni anagrafiche degli iscritti viene effettuata:

a) ad istanza dei responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento;

b) d'ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni di stato civile e per movimenti nell'ambito del comune, non dichiarati dall'interessato ed accertati secondo quanto è disposto dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento.

Articolo 11

Cancellazioni anagrafiche

1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:

a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;

b) per trasferimento della residenza in altro Comune o all'estero, nonché per trasferimento del domicilio in altro Comune per le persone senza fissa dimora;

c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.

2. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell'ufficiale dell'anagrafe, al Prefetto entro trenta giorni dall'avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reinscrizioni.

Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al questore entro il termine di 15 giorni.

Le categorie di persone contemplate nell'art. 8 - vadano esse a far parte o meno di una convivenza anagrafica- possono rimanere iscritte nell'anagrafe del Comune dal quale provengono finché non sia maturato il periodo di tempo previsto nell'articolo stesso; periodo che decorre dal giorno dell'allontanamento dal Comune d'iscrizione anagrafica.

Tale eccezione trova fondamento nella presunzione che, una volta esauriti nei tempi previsti i motivi che hanno determinato l'assenza dal Comune di residenza, tali categorie di persone fanno ivi ritorno.

Tale presunzione viene meno quando l'interessato manifesta, prima della scadenza dei termini previsti, l'intenzione di iscriversi nell'anagrafe del Comune nel quale si trova di fatto e, nel contempo, dimostra, con fatti concreti, che la dimora si protrarrà oltre i termini previsti dall'art 8.

Possono essere considerate prove dell'intenzione di stabilire la dimora abituale nel nuovo Comune il trasferimento o la formazione di famiglia ed il corrispondente effettivo abbandono nel precedente Comune della propria abitazione.

L'impossibilità di attenersi in modo assoluto al divieto posto dall'art. 8 è manifesta quando nel Comune d'iscrizione anagrafica il soggetto non abbia altri familiari né la disponibilità dell'abitazione per vari motivi ed abbia espresso la volontà di risiedere nel nuovo Comune.

I detenuti rimangono iscritti nel Comune di residenza fino alla sentenza di primo grado.

Con particolare rilievo debbono essere sottolineate le disposizioni concernenti l'obbligo da parte del responsabile della convivenza, di segnalare al Comune tutte le variazioni che intervengono nella composizione della convivenza stessa, specialmente al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 8 che prevedono il verificare di un determinato fatto o il maturare di un determinato periodo di tempo per l'iscrizione anagrafica di persone appartenenti alla convivenza.

Al riguardo, poiché nel passato sono state rilevate numerose irregolarità nelle posizioni anagrafiche di persone appartenenti a convivenze a causa della mancata denuncia di variazioni anagrafiche da parte dei responsabili delle convivenze, si suggerisce l'opportunità di far pervenire annualmente ad essi un invito da parte dell'ufficio anagrafe ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 10.

Nel prescrivere la cancellazione anagrafica per le persone trasferitesi permanentemente all'estero, il legislatore non ha ritenuto opportuno fissare dei criteri rigidi per determinare la natura temporanea o permanente dell'espatrio che potrà essere accertata solo in base ad un insieme di risultanze da valutarsi caso per caso.

Tuttavia, l'istituzione dell'anagrafe speciale degli italiani residenti all'estero (AIRE), prima con circolare dell'Istat n.22 del 21.2.1969 e poi con la legge n. 470 del 27.10.1988, ha notevolmente attenuato le difficoltà che si presentavano per le cancellazioni anagrafiche per l'estero, sia per la possibilità del rilascio delle certificazioni ai residenti all'estero, sia con la precisazione legislativa: "non sono iscritti nell'AIRE i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi" (art.1, comma 8 sopra citata legge).

La norma relativa alla cancellazione anagrafica per irreperibilità costituisce un mezzo eccezionale il cui impiego può essere considerato sia in occasione dei censimenti sia a seguito di accertamenti svolti dall'ufficio di anagrafe.

Infatti, la possibilità di cancellazione per irreperibilità, al di fuori delle operazioni di censimento, è consentita quando una persona risulti, a periodici ed intervallati accertamenti disposti dall'ufficiale d'anagrafe, costantemente irreperibile all'indirizzo anagrafico, né se ne conosca il luogo di attuale dimora abituale. Se si conosce, infatti, il luogo di dimora abituale non si può

effettuare la cancellazione per irreperibilità, ma si deve procedere con la segnalazione di cui all'art. 18 del regolamento. Se la persona risulta all'estero si cancella per l'estero, attivando contemporaneamente, se di cittadinanza italiana, la procedura per l'iscrizione all'AIRE.

Oltre alle cancellazioni per "irreperibilità" sono da annoverarsi fra le "altre cancellazioni anagrafiche" tutte le cancellazioni che si caratterizzano per assenze di luogo di "destinazioni" (es. cancellazione per duplice iscrizione anagrafica).

Capo III

ADEMPIMENTI ANAGRAFICI

Articolo 12

Comunicazioni dello stato civile

1. Devono essere effettuate dall'ufficiale di stato civile le comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio, nonché le sentenze dell'autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone.

2. Le comunicazioni relative alle nascite, alle morti ed alle celebrazioni di matrimonio devono essere effettuate mediante modelli conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto centrale di statistica.

3. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile è organicamente distinto dall'ufficio di anagrafe, le comunicazioni a quest'ultimo ufficio devono essere effettuate nel termine di tre giorni dalla formazione dell'atto di stato civile, ovvero dalla trascrizione di atti o verbali formati da altra autorità competente, ovvero dall'annotazione in atti già esistenti di sentenze e provvedimenti emessi da altra autorità.

4. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile non è organicamente distinto da quello di anagrafe, la registrazione sugli atti anagrafici delle notizie relative agli eventi di cui al comma 1, deve essere effettuata nel termine stabilito all'art. 17 del presente regolamento.

5. Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone non residenti nel comune devono essere effettuate al competente ufficio del comune di residenza entro il termine di dieci giorni con l'osservanza delle disposizioni sull'"ordinamento dello stato civile". Per le persone residenti all'estero le comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalità al competente ufficio del comune nella cui AIRE sono collegate le schede anagrafiche delle stesse persone.

Articolo 13

Dichiarazioni anagrafiche

1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:

a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;

b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;

c) cambiamento di abitazione;

d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;

e) cambiamento della qualifica professionale;

f) cambiamento del titolo di studio.

2. Le dichiarazioni di cui alle lettere precedenti devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui alla lettera a) devono essere rese mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica; ai dichiaranti deve essere rilasciata ricevuta.

3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), possono essere rese anche a mezzo di lettera raccomandata; le dichiarazioni di cui alle lettere e) ed f) devono essere corredate dalla necessaria documentazione.

4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

Tra le costituzioni di nuova famiglia si deve porre in risalto quella a seguito di matrimonio. In merito, è necessario chiarire che per procedere all'iscrizione anagrafica del coniuge residente prima del matrimonio in un Comune diverso da quello dell'altro coniuge, è necessaria la dimora di fatto; pertanto è errata la prassi, talvolta adottata, di iscrivere senz'altro il coniuge nel Comune di residenza dell'altro coniuge in base alla trascrizione dell'atto di matrimonio e con decorrenza dalla data della celebrazione, in quanto mancano per l'iscrizione anagrafica sia la dimora di fatto che la manifestazione di volontà, richieste come elementi essenziali dal criterio informatore della legge anagrafica.

Del resto, si deve considerare che il Codice civile, pur stabilendo l'obbligo della coabitazione dei coniugi, non esclude che essi possano risiedere in Comuni diversi. Si precisa, altresì, che le disposizioni di legge in materia anagrafica non prescrivono il consenso di un coniuge per l'iscrizione anagrafica dell'altro in un Comune diverso da quello dove egli risiede; di conseguenza la donna coniugata che, per qualsiasi motivo, abbia una dimora abituale diversa da quella del marito deve essere iscritta nel Comune d'effettiva residenza anche senza il consenso del coniuge.

In merito a quanto disposto per il cambiamento della qualifica professionale, si chiarisce che non è necessaria alcuna decisione della Commissione provinciale di collocamento, essendo sufficiente la semplice richiesta degli interessati, corredata da documenti specifici dai quali risulti la nuova professione esercitata.

Negli atti anagrafici è necessario che sia riportata sempre una sola professione; nel caso che una persona eserciti, di fatto, contemporaneamente, più attività professionali, il Comune potrà dare facoltà all'interessato di dichiarare espressamente quale professione dovrà essere riportata sugli atti anagrafici.

La denominazione delle professioni, delle arti e dei mestieri esercitati dalle persone devono essere apposte sugli atti anagrafici in conformità alle norme tecniche emanate dall'Istituto nazionale di statistica sulla classificazione professionale per i censimenti e per le statistiche correnti.

Articolo 14

Documentazione per l'iscrizione di persone trasferitesi dall'estero

1. Chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare all'atto della dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza se straniero o apolide, o dalle autorità consolari se cittadino italiano.

2. Per ottenere l'iscrizione gli stranieri devono esibire anche il permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o risultare iscritti nello schedario della popolazione temporanea di uno stesso comune da almeno un anno. Se l'iscrizione è effettuata per questo secondo motivo, l'ufficiale di anagrafe deve darne comunicazione alla competente autorità di polizia.

In relazione all'iscrizione anagrafica degli stranieri, si chiarisce che essa deve essere richiesta con l'esibizione del permesso di soggiorno di durata anche temporanea, purché prevedibilmente prorogabile. A legittimare l'iscrizione è necessario, infatti, l'accertamento dell'elemento intenzionale e dell'elemento di fatto, che concorrono a configurare lo stato di residenza così come previsto per i cittadini italiani (circ. n. 13 in data 26.3.1991 del Ministero dell'Interno).

L'identità deve essere comprovata mediante l'esibizione del passaporto. Per la dimostrazione della composizione della famiglia devono essere esibiti atti autentici rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza.

E' opportuno chiarire che l'iscrizione in anagrafe dello straniero rimane ancorata all'effettiva presenza dello stesso sul territorio comunale indipendentemente dalla legittimità della presenza stessa comprovata dal possesso del permesso di soggiorno. Infatti, l'accertamento dell'attualità di tale permesso di soggiorno dovrà essere effettuato dagli organi di polizia. In tal senso va interpretato il disposto dell'art. 7, comma 3 del vigente regolamento anagrafico, a seguito della disciplina dettata in materia dall'art. 6 della successiva legge 39/90 che ha inteso eliminare la discriminazione tra cittadini italiani e stranieri.

Articolo 15

Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti

1. Qualora l'ufficiale di anagrafe accerti, a seguito delle indagini di cui all'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che non siano state rese, per fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, le prescritte dichiarazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, deve invitare gli interessati a renderle.

2. Nel caso di mancata dichiarazione l'ufficiale di anagrafe provvede ai conseguenti adempimenti e li notifica agli interessati entro dieci giorni.

Quando l'ufficiale di anagrafe venga comunque a conoscenza, in particolare, di una persona o famiglia che già dimora abitualmente nel Comune e non ha reso la prescritta dichiarazione di iscrizione anagrafica, deve invitare gli interessati a renderla.

Se a seguito di documentato invito e nel termine ivi stabilito, gli interessati non si presentano in ufficio, l'ufficiale di anagrafe inizierà la procedura per l'iscrizione d'ufficio.

Si provvederà, invece, alla cancellazione per irreperibilità quando si accerta che una persona o famiglia sia emigrata all'estero da oltre un anno e non abbia reso la relativa dichiarazione di espatrio al momento della partenza, né l'abbia fatta pervenire dall'estero.

Articolo 16

Segnalazioni particolari

1. Quando risulti che una persona o una famiglia iscritta nell'anagrafe del comune abbia trasferito la residenza in altro comune dal quale non sia pervenuta la richiesta di cancellazione, l'ufficiale di anagrafe deve darne notizia all'ufficiale di anagrafe del comune nel quale la persona o la famiglia risulta di fatto trasferitasi, per i conseguenti provvedimenti.

2. Nel caso di persona che dichiara per sé e/o per i componenti della famiglia di provenire dall'estero, l'ufficiale di anagrafe del comune nel quale essa intende stabilire la residenza, prima di procedere all'iscrizione, deve segnalare tale fatto, mediante l'inoltro di una regolare pratica migratoria, all'ufficiale di anagrafe del comune di eventuale precedente iscrizione anagrafica affinché questo, qualora non sia stata a suo tempo effettuata la

cancellazione per l'estero, provveda alla cancellazione per emigrazione nel comune che ha segnalato il fatto. L'iscrizione viene pertanto effettuata con provenienza dal comune di precedente iscrizione e non dall'estero; ove la cancellazione per l'estero sia stata invece a suo tempo effettuata, si procede ad una iscrizione con provenienza dall'estero.

Le norme contenute nell'art. 16 sono state suggerite dalla necessità di rendere più sollecito lo svolgimento delle pratiche migratorie e di impedire il verificarsi delle cancellazioni anagrafiche senza che sia assicurata prima l'iscrizione nel comune di nuova dimora abituale. Il primo comma stabilisce che l'ufficiale di anagrafe che venga a conoscenza del trasferimento in altro Comune di una persona deve darne notizia all'ufficiale di anagrafe del Comune di nuova residenza affinché provveda ad invitare l'interessato a rendere la prescritta dichiarazione. Ne consegue che lo svolgimento della pratica migratoria deve essere sempre iniziato dal Comune di nuova residenza anche se quello di precedente iscrizione anagrafica può promuovere tale iniziativa.

Le disposizioni di cui al secondo comma tendono ad evitare che una persona rientrata in Italia dopo una permanenza all'estero che non ha comportato la cancellazione anagrafica e che venga a stabilirsi in un Comune diverso da quello di precedente dimora abituale possa conseguire una duplice iscrizione anagrafica.

Articolo 17

Termine per le registrazioni anagrafiche

1. L'ufficiale di anagrafe deve effettuare le registrazioni nell'anagrafe entro tre giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o delle dichiarazioni rese dagli interessati, ovvero dagli accertamenti da lui disposti.

Articolo 18

Decorrenza dell'iscrizione e cancellazione anagrafica

1. Le dichiarazioni rese dagli interessati, di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), del presente regolamento, relative ai trasferimenti di residenza da altro comune o i provvedimenti che le sostituiscono, devono essere trasmessi, entro venti giorni, dall'ufficiale di anagrafe che li ha ricevuti o adottati al comune di precedente iscrizione anagrafica per la corrispondente cancellazione. Le notizie anagrafiche rese dagli interessati all'atto delle dichiarazioni di cui all'art. 13 devono essere controllate, ed eventualmente rettificare, dal comune di precedente iscrizione anagrafica, sulla base degli atti anagrafici in suo possesso. Lo stesso comune, ove lo ritenga necessario, deve disporre gli opportuni accertamenti per appurare se sussistono i motivi per la cancellazione dall'anagrafe. I termini per la registrazione anagrafica di cui all'art. 17 decorrono dal giorno di ricezione della conferma di cancellazione.

2. La cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione e l'iscrizione nell'anagrafe di quello di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza.

3. Il comune di precedente iscrizione, che per giustificati motivi non sia in grado di ottemperare alla richiesta di cancellazione nel termine di venti giorni, deve darne immediata comunicazione al comune richiedente, precisando le ragioni e fissando il termine entro il quale provvederà agli adempimenti richiesti.

4. Qualora, trascorso quest'ultimo termine, non si fosse fatto luogo agli adempimenti richiesti, il comune richiedente ne solleciterà l'attuazione, dando nel contempo comunicazione alla Prefettura dell'avvenuta scadenza dei termini da parte del comune inadempiente.

5. Quando, a seguito degli accertamenti, l'ufficiale di anagrafe ritiene di non accogliere la richiesta d'iscrizione, deve darne immediata comunicazione all'interessato, specificandone i motivi.

6. Per le persone non iscritte in anagrafe e risultanti abitualmente dimoranti nel comune in base all'ultimo censimento della popolazione, l'iscrizione anagrafica decorre dalla data della dichiarazione resa dall'interessato di cui all'art.13, comma 1, lettera a) del presente regolamento.

7. Le vertenze che sorgono tra uffici anagrafici in materia di trasferimento di residenza sono risolte dal Prefetto se esse interessano comuni appartenenti alla stessa provincia e dal Ministero dell'Interno, sentito l'Istituto centrale di statistica, se esse interessano comuni appartenenti a province diverse.

8. Le segnalazioni al Ministero dell'Interno vengono effettuate dalle competenti Prefetture, dopo aver disposto gli opportuni accertamenti il cui esito viene comunicato, corredato degli atti dei comuni interessati, con eventuale parere.

In relazione a quanto disposto dall'art.18, si richiama l'attenzione dei Comuni sulla necessità di provvedere allo svolgimento della pratica migratoria con la massima sollecitudine per evitare che dal giorno della dichiarazione di trasferimento di residenza resa dall'interessato a quello di definizione della pratica migratoria intercorra un periodo di tempo superiore a quello di trenta giorni previsto dall'art.2 della legge 7.8.90 n. 241: ciò sia perché gli interessati non abbiano ad essere danneggiati per il ritardo nel rilascio di quelle conseguenti certificazioni anagrafiche occorrenti per il più sollecito disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al trasferimento della residenza in un nuovo Comune, sia perché non ne conseguano irregolarità nella tenuta delle anagrafi.

La persona che ha già manifestato, nei modi formali, l'intenzione di iscriversi nell'anagrafe di un nuovo Comune, da questo giorno non può più chiedere le certificazioni nel Comune nel quale risulta residente. Ciò in quanto nei certificati di residenza che otterrà dopo il perfezionamento della pratica, risulterà residente nel nuovo Comune dalla data della sua dichiarazione formale.

La persona stessa è responsabile dell'eventuale uso illegittimo delle certificazioni.

Qualora la persona trasferitasi non risulti iscritta nell'anagrafe del Comune indicato quale luogo di precedente dimora abituale e tale Comune dichiara, pertanto, di non poter fornire assicurazione di cancellazione, la pratica migratoria dovrà essere ripetuta con gli altri Comuni ove la persona potrebbe risultare iscritta, giungendo, quando fosse necessario fino al Comune di nascita.

Solo quando non fosse possibile rintracciare il precedente Comune di iscrizione anagrafica, la persona potrà essere iscritta previa esibizione del certificato di nascita (per poter riportare negli atti anagrafici le esatte generalità) e nel caso di trasferimento della famiglia, di documenti che ne comprovino la composizione.

In merito ai trasferimenti di residenza e relativamente alla data di decorrenza che si propone di variare quando la pratica migratoria viene inviata al Comune di cancellazione oltre ogni accettabile e ragionevole tempo, dando luogo a maggior possibilità di rilasciare certificati anagrafici che non sarebbero più dovuti, si ritiene di indicare la seguente procedura alla quale i Comuni devono attenersi: al ventesimo giorno dalla data della dichiarazione del trasferimento di residenza resa dall'interessato o, per giustificati motivi, al trentesimo giorno, se gli accertamenti sono negativi o non sufficientemente positivi, si deve comunicare all'interessato che l'istanza di iscrizione è stata respinta e, se del caso, invitarlo a presentare una nuova richiesta con data aggiornata. Se così non si opera, la data dichiarata dal cittadino potrà essere nulla se la pratica non si conclude positivamente, ma non potrà mai essere mutata se la pratica va a buon fine anche dopo numerosi mesi.

Articolo 19
Accertamenti richiesti dall'ufficiale di anagrafe

1. Gli uffici di cui all'art. 4, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono tenuti a fornire all'ufficiale di anagrafe le notizie da esso richieste per la regolare tenuta della anagrafe della popolazione residente.

2. L'ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica.

3. Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione resa da chi richiede l'iscrizione anagrafica, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità e di pubblica sicurezza.

La compilazione del modello predisposto dall'Istat, nei casi richiesti, non va mai omessa. Qualora il fatto da accertare sia personalmente conosciuto dall'ufficiale di anagrafe delegato o dal Sindaco, saranno essi stessi a fornire le notizie per la compilazione del modello e a sottoscriverlo.

Il Vigile Urbano o l'incaricato degli accertamenti esprime il suo parere in merito all'esistenza o meno del requisito della dimora abituale.

L'ufficiale di anagrafe ha il compito di una valutazione complessiva degli accertamenti effettuati ed il potere decisionale nel merito.

Capo IV

FORMAZIONE ED ORDINAMENTO DELLO SCHEDARIO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE. SCHEDARIO DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE).

Articolo 20

Schede individuali

1. A ciascuna persona residente nel Comune deve essere intestata una scheda individuale, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, sulla quale devono essere indicati il sesso, la data, il comune di nascita, lo stato civile, la professione, arte o mestiere abitualmente esercitato o la condizione professionale, il titolo di studio, nonché l'indirizzo dell'abitazione.

2. L'inserimento nelle schede individuali di altre notizie, oltre a quelle già previste nella scheda stessa, può essere effettuato soltanto previa autorizzazione da parte del Ministero dell'Interno, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, a norma dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno.

3. Per le donne coniugate o vedove la schede devono essere intestate al cognome da nubile.

4. Le schede individuali devono essere costantemente aggiornate e devono essere archiviate quando le persone alle quali sono intestate cessino di far parte della popolazione residente nel comune.

Articolo 21

Schede di famiglia

1. Per ciascuna famiglia residente nel comune deve essere compilate una scheda di famiglia, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che la costituiscono.

2. La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata all'atto della dichiarazione di costituzione della famiglia di cui al comma 1 dell'art. 6 del presente regolamento. Il cambiamento dell'intestatario avviene solo nei casi di decesso o di trasferimento.

3. In caso di mancata indicazione dell'intestatario o di disaccordo sulla sua designazione, sia al momento della costituzione della famiglia, sia all'atto del cambiamento dell'intestatario stesso, l'ufficiale dell'anagrafe provvederà d'ufficio intestando la scheda al componente più anziano e dandone comunicazione all'intestatario della scheda di famiglia.

4. Nella scheda di famiglia, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della famiglia e cancellate le persone che cessino di farne parte; in essa devono essere tempestivamente annotate altresì le mutazioni relative alle posizioni di cui al comma 1.

5. La scheda deve essere archiviata per scioglimento della famiglia o per trasferimento di essa in altro comune o all'estero.

Nell'intestazione delle schede individuali (come, del resto, delle schede di famiglia) sono state eliminate, tra le notizie, la paternità e la maternità, secondo le disposizioni contenute al riguardo nella legge 31 ottobre 1955, n. 1064.

Ad evitare, poi, difformità tra le certificazioni rilasciate ad una stessa persona dall'ufficio di stato civile e da quello di anagrafe, si chiarisce che nelle schede di famiglia e nelle schede individuali deve essere riportato per esteso soltanto il nome risultante dalla comunicazione che l'ufficio di stato civile fa, per ciascun nato, all'ufficio di anagrafe.

In tale comunicazione dovrà essere comunicato, oltre al cognome, soltanto il primo nome, anche se al neonato fossero stati imposti più nomi. Il primo nome, tuttavia, può essere composto anche da due o più nomi. Tale circostanza, però, si deve dedurre dal contesto dell'atto di nascita dal quale dovrà risultare in modo inequivocabile l'unicità del nome, ricorrendo ai criteri indicati dal Ministero di Grazia e Giustizia con circolare n. 1075 del 25 marzo 1988.

Poiché le disposizioni legislative in materia anagrafica trovano il loro principio informatore nel rispetto dello stato di fatto, si chiarisce che gli aventi potestà o tutela su un minore possono avere residenza diversa da questi e, pertanto, nei casi in cui è necessario, ad uno o più minorenni può essere intestata una scheda di famiglia, con l'avvertenza che su di essa deve essere riportato il nome e l'indirizzo della persona che esercita la potestà o la tutela e ciò al fine di poter individuare il responsabile degli adempimenti anagrafici.

Il collocamento delle schede di famiglia, per le quali si è fatto ricorso al criterio dell'ordinamento per area di circolazione e nell'ambito di questa per numero progressivo di numero civico fino a specificare il numero interno di ogni appartamento (art. 25), intende assicurare, tra l'altro, la più agevole comparazione tra anagrafe e censimenti e consentire una proiezione di questi ultimi nel tempo, così da ottenere effettivamente che l'anagrafe costituisca, per l'avvenire, l'anello di congiunzione tra due censimenti successivi e questi, a loro volta, siano il mezzo per collaudare l'anagrafe.

La specificazione del numero interno per ogni appartamento consente, inoltre, una più agevole individuazione delle famiglie anagrafiche uniche e di quelle viventi in coabitazione.

Nel caso di famiglia (o persona) che trasferisce la residenza da altro Comune, dall'estero o da altra abitazione dello stesso Comune ed entra a coabitare con altra famiglia con la quale deve costituire famiglia anagrafica unica, i componenti della famiglia subentrante vanno ad aggiungersi, nell'ordine in cui sono indicati, ai componenti della famiglia già esistente.

Articolo 22
Schede di convivenza

1. Per ciascuna convivenza residente nel comune deve essere compilata una scheda di convivenza, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima, nonché quelle dei conviventi residenti.

2. Sul frontespizio della scheda devono essere indicati la specie e la denominazione della convivenza ed il nominativo della persona che normalmente la dirige.

3. Nella scheda di convivenza, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della convivenza e cancellate le persone che cessano di farne parte.

4. La scheda di convivenza deve essere tenuta al corrente delle mutazioni relative alla denominazione o specie della convivenza, al responsabile di essa, alla sede della stessa ed alle posizioni anagrafiche dei conviventi.

5. La scheda di convivenza deve essere archiviata per cessazione della convivenza o per trasferimento di essa in altro comune o all'estero.

La persona che dirige la convivenza e che, pertanto, è responsabile delle dichiarazioni anagrafiche relative ai componenti della stessa, può anche non far parte della convivenza. Ciò in quanto potrebbe già far parte di una propria famiglia anagrafica.

Qualora debba rilasciarsi un certificato di stato di famiglia o di residenza ad una persona che vive in "convivenza", non è necessario indicare nel certificato stesso tutti i residenti nella "convivenza", ma è sufficiente indicare il solo nome dell'interessato e scrivere in annotazione: "è residente in convivenza" specificando, eventualmente, anche il tipo della convivenza.

Nel certificato vanno indicati tutti i componenti della convivenza quando il richiedente o l'Ente destinatario del certificato abbia interesse a conoscere il numero dei residenti nella convivenza.

Articolo 23

Conservazione delle schede anagrafiche nelle anagrafi gestite con elaboratori elettronici

1. Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere conservate e costantemente aggiornate anche se le anagrafi sono gestite con elaboratori elettronici, salvo i casi in cui una diversa gestione sia stata, a richiesta, autorizzata da parte del Ministero dell'Interno, di intesa con l'Istituto centrale di statistica.

2. Gli uffici anagrafici che utilizzano elaboratori elettronici devono adottare tutte le misure di sicurezza atte a garantire nel tempo la perfetta conservazione e la disponibilità dei supporti magnetici contenenti le posizioni anagrafiche dei cittadini.

Articolo 24

Ordinamento e collocazione delle schede individuali

1. Le schede individuali devono essere collocate in ordine alfabetico di cognome e nome dell'intestatario. E' data facoltà all'ufficiale di anagrafe di raccoglierle in schedari separati, per sesso.

2. Le schede degli stranieri devono essere collocate in uno schedario a parte.

Articolo 25

Ordinamento e collocazione delle schede di famiglia e di convivenza

1. Le schede di famiglia e di convivenza devono essere collocate in ordine alfabetico di area di circolazione e, per ciascuna area di circolazione, in ordine crescente di numero civico, scala, corte ed interno.

Articolo 26

Archiviazione degli atti

1. Le schede individuali e le schede di famiglia e di convivenza archiviate devono essere conservate a parte; le schede individuali devono essere collocate secondo l'ordine alfabetico del cognome e nome dell'intestatario e quelle di famiglia e di convivenza secondo il numero d'ordine progressivo che sarà loro assegnato all'atto dell'archiviazione; tale numero deve essere riportato sulle rispettive schede individuali, anche se archiviate precedentemente.

Gli obblighi concernenti gli aggiornamenti delle schede anagrafiche individuali (AP/5), di famiglia

(AP/6) e di convivenza (AP/6a) possono essere omessi, solo previa esplicita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Interno, di intesa con l'Istat.

I Comuni interessati pertanto, debbono inoltrare richiesta in tal senso al Ministero dell'Interno, Direzione Generale Amministrazione Civile, specificando con dettagliata relazione i criteri di aggiornamento dello schedario elettronico che saranno adottati, la possibilità di rilascio di certificazioni relative a situazioni anagrafiche pregresse e la garanzia di conservazione delle notizie anagrafiche registrate tramite informatizzazione (ad es. più copie nastro, armadi particolarmente idonei per la conservazione dei nastri stessi, ecc.).

In merito alla tenuta delle schede degli stranieri è prescritto che esse vengano collocate in uno schedario a parte, onde facilitare l'esecuzione di eventuali indagini statistiche riguardanti gli stranieri.

Tale distinzione è superflua quando le notizie relative al numero degli stranieri residenti e le loro principali caratteristiche possono trarsi, in ogni momento, dall'anagrafe informatizzata.

Per la tenuta delle schede individuali e di famiglia o di convivenza eliminate, è stato disposto che sia segnalato un numero progressivo di eliminazione sulle schede di famiglia o di convivenza; tale numero, riportato anche sulle schede individuali, costituirà il legame tra queste ultime e le relative schede di famiglia o di convivenza.

Articolo 27

Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)

1. La costituzione e la tenuta dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) è disciplinata dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dal relativo regolamento di esecuzione.

L'anagrafe degli italiani residenti all'estero già organizzata presso i Comuni a seguito della circolare dell'Istat n. 22 del 21.2.1969 emanata d'intesa con il Ministero dell'Interno, è stata formalmente istituita e regolamentata, rispettivamente con la legge n. 470 del 27.10.1988 ed il regolamento di esecuzione D.P.R. n. 323 del 6.9.1989.

Capo V

UFFICI ANAGRAFICI PERIFERICI, ANAGRAFI SEPARATE, SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA

Articolo 28

Uffici anagrafici periferici

1. Per una migliore funzionalità dei servizi anagrafici è consentita ai comuni che gestiscono le anagrafi con l'impiego di elaboratori elettronici l'istituzione di uffici periferici collegati con l'anagrafe centrale mediante mezzi tecnici idonei per la raccolta delle dichiarazioni anagrafiche ed il rilascio delle certificazioni.

I Comuni che gestiscono le anagrafi con l'impiego di elaboratori elettronici possono istituire, in qualsiasi luogo di pertinenza comunale, uffici anagrafici periferici collegati coll'anagrafe centrale mediante idonei mezzi tecnici. In tali uffici si possono raccogliere dichiarazioni anagrafiche e rilasciare certificazioni. Queste ultime potranno essere rilasciate anche con i sistemi e le procedure previsti dall'art. 15 quinquies della legge 28.2.90 n. 39.

Articolo 29

Istituzioni delle anagrafi separate

1. L'istituzione delle anagrafi separate di cui all'art. 7 della legge 24.12.1954, n.1228, può essere disposta dal prefetto qualora esista un separato ufficio di stato civile.

2. Delle istituzioni effettuate il prefetto dovrà dare notizia al Ministero dell'Interno ed all'Istituto centrale di statistica.

Articolo 30

Attribuzioni delle anagrafi separate

1. Le anagrafi separate funzionano da organi periferici dell'anagrafe comunale. Esse ricevono le comunicazioni dello stato civile e le dichiarazioni delle persone residenti o che intendono stabilire la residenza nelle circoscrizioni nelle quali sono istituite. Esse provvedono altresì al rilascio delle certificazioni anagrafiche.

Articolo 31

Corrispondenza delle anagrafi separate con l'anagrafe centrale

1. L'originale delle schede di famiglia e di convivenza, nonché delle schede individuali che vengono formate presso le anagrafi separate viene trasmesso all'anagrafe centrale. Copia di dette schede viene custodita presso l'anagrafe separata per gli adempimenti di cui all'art. 30, con le modalità previste nel presente regolamento per l'ordinamento e la collocazione delle schede anagrafiche.

2. Ogni mutazione delle posizioni di cui all'art. 1, comma 3, del presente regolamento, deve essere riportata con la stessa decorrenza tanto nell'originale quanto nella copia.

3. Qualora gli adempimenti di cui all'art. 29 possano essere più agevolmente assicurati con l'impiego di idonei mezzi tecnici, le anagrafi separate vengono dispensate dalla tenuta delle copie delle schede.

Per quanto concerne le anagrafi separate, ad evitare che l'istituzione venga effettuata con eccessiva larghezza e con conseguenti spese superflue per i Comuni e maggiori complessità nella tenuta delle anagrafi, si è provveduto a disciplinare con particolari accorgimenti il funzionamento delle stesse. L'istituzione delle stesse - possibile anche con schedario cartaceo - è consentita, infatti, in base al disposto dell'art. 7 della legge anagrafica solo quando nello stesso luogo già esiste un ufficio di stato civile separato da quello centrale.

Sia nel caso di anagrafi separate sia nel caso di uffici periferici che raccolgono anche dichiarazioni di trasferimento di residenza, il responsabile dell'ufficio di anagrafe centrale deve organizzare e coordinare lo svolgimento delle pratiche migratorie (es. protocollo, accertamenti, calcolo, ecc.) al fine di conseguire con la massima tempestività la definizione delle pratiche stesse.

Articolo 32

Schedario della popolazione temporanea

1. Lo schedario della popolazione temporanea concerne i cittadini italiani o gli stranieri che essendo dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi, non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo. *Gli stranieri dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi sono comunque iscritti nello schedario della popolazione temporanea quando non siano in possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno di cui al comma 2 dell'art. 14.*

2. L'iscrizione viene effettuata a domanda dell'interessato o d'ufficio quando l'ufficiale di anagrafe venga a conoscenza della presenza della persona nel comune da non meno di quattro mesi.

3. L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche.

4. La revisione dello schedario della popolazione temporanea deve essere effettuata periodicamente, almeno una volta l'anno, allo scopo di eliminare le schede relative a persone non più dimoranti temporaneamente nel comune:

- a) perché se ne sono allontanate o sono decedute;**
- b) perché vi hanno stabilito la dimora abituale.**

5. Ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario deve essere comunicata all'ufficiale di anagrafe dell'eventuale comune di residenza.

*Per effetto dell'esplicita abrogazione del comma 2 dell'art. 14 del vigente regolamento da parte della legge n. 39/90 del 28.2.1990, il primo comma dell'art. 32 del regolamento citato va letto nella prima parte, cioè il primo periodo.

Il predetto art. 32 concerne lo schedario della popolazione temporanea che deve essere istituito in ciascun Comune. Al riguardo si è ritenuto opportuno prescrivere esplicitamente il divieto di rilasciare certificazioni in base alle iscrizioni provvisorie per evitare utilizzazioni improprie di esse; si è prescritto anche che ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario deve essere comunicata all'ufficiale di anagrafe dell'eventuale Comune di residenza.

L'istituzione, a richiesta o d'ufficio, delle schede provvisorie -che non comporta la conferma delle generalità da parte dei Comuni di provenienza- ha luogo per le persone o famiglie italiane o straniere che abbiano dimora nel Comune da almeno quattro mesi e che non abbiano espresso l'intendimento di essere iscritte nell'anagrafe della popolazione residente; le schede in parola, quindi, sono disposte esclusivamente al fine di poter seguire le persone iscritte provvisoriamente perché non sfuggano in un secondo tempo all'eventuale iscrizione anagrafica definitiva.

Il regolamento anagrafico prescrive la revisione annuale delle schede provvisorie per l'eventuale eliminazione o per la istituzione di schede definitive. Soltanto in questa fase conclusiva i Comuni sono tenuti a chiedere la conferma delle generalità delle persone da iscrivere definitivamente in anagrafe.

Capo VI

CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE

Articolo 33

Certificati anagrafici

- 1. L'ufficiale di anagrafe rilascia a chi ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia.**
- 2. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal comma 2 dell'art. 35, può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del sindaco.**
- 3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data del rilascio.**

La materia delle certificazioni anagrafiche è stata oggetto di frequenti controversie tra privati ed Amministrazioni comunali, generalmente concernenti, nel passato, la possibilità di rilasciare certificati anagrafici a terzi e, più recentemente, la possibilità di rilasciare elenchi nominativi di iscritti all'anagrafe dei residenti.

Per quanto riguarda il rilascio di certificati a terzi, il regolamento ha eliminato ogni dubbio, disponendo che i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia anagrafica vengono rilasciati dall'ufficiale di anagrafe a domanda di chiunque e per chiunque vengano richiesti. In tal modo si è voluto chiarire che chiunque può chiedere e ottenere il rilascio delle certificazioni anagrafiche, analogamente a quanto dispone l'art. 450 del Codice civile per gli atti di stato civile.

Cessa l'obbligo, prescritto nel passato, dell'annotazione degli estremi del documento di riconoscimento negli atti di ufficio, quando la richiesta provenga da persona estranea alla famiglia anagrafica.

Poiché l'ufficiale di anagrafe è competente al solo rilascio del certificato di residenza e di quello di stato di famiglia è stato precisato che ogni altro certificato od attestato, le cui notizie sono desunte dagli atti anagrafici, può essere firmato anche dall'ufficiale di anagrafe solo se questi sia stato autorizzato a firmare " d'ordine del Sindaco ". Ciò considerando che le notizie tratte dall'anagrafe per le certificazioni relative alla carta d'identità, alla cittadinanza, ai cosiddetti certificati anagrafici di nascita, ecc... sono, in realtà, di competenza dell'ufficio di stato civile o del Sindaco.

Inoltre, affinché gli interessati non si giovino indebitamente delle certificazioni concernenti l'iscrizione anagrafica ottenuta mediante raggiri eventualmente posti in atto al momento della dichiarazione di dimora abituale nel Comune, si rammenta che l'ufficio di anagrafe, prima di rilasciare certificati di qualsiasi natura nell'interesse dei privati, può verificare se per il richiedente iscritto nell'anagrafe della popolazione residente tutte le indicazioni a suo tempo fornite dal medesimo corrispondano alla situazione quale risulta al momento del rilascio della certificazione. Nel caso che l'esito degli accertamenti successivi sia in contrasto con la situazione di fatto, dovrà essere elevata contravvenzione per la mancata dichiarazione e conseguentemente dovrà essere regolarizzata la posizione anagrafica delle persone interessate.

Non sembra inopportuno, in questa sede, richiamare l'attenzione circa il significato della posizione di intestatario del foglio di famiglia.

Al riguardo è necessario che, nella certificazioni dello stato di famiglia sia posto in evidenza che tale posizione ha rilevanza solo ai fini di stabilire la relazione (di parentela) esistente con gli

altri componenti della famiglia (vedi circ.Istat n. 38 del 7.7.89 e circ. del Ministero dell'Interno n. 6 del 27.2.91).

Articolo 34

Richiesta degli elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca

1. Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente.

2. Ove il comune disponga di idonee apparecchiature, l'ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca.

3. Il comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per il materiale fornito.

Per quanto concerne la possibilità di fornire elenchi nominativi di iscritti nell'anagrafe dei residenti, mentre il precedente regolamento ammetteva il rilascio di notizie anagrafiche unicamente in forma certificativa, questo articolo consente all'ufficiale di anagrafe di fornire elenchi nominativi alle Amministrazioni pubbliche che forniscano motivazioni di pubblico interesse; ai privati, invece, possono rilasciarsi solo "dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati" quando "ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca".

Tra le Amministrazioni pubbliche rientrano gli organi statali centrali e periferici, gli Enti territoriali (Regione, Province e Comuni) ed i loro organi e gli Enti istituzionali (locali, regionali o statali).

Sono Enti istituzionali locali: le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli Ordini e Collegi professionali, i Consorzi di Enti territoriali, gli Istituti per le case popolari, alcuni Enti portuali, gli Enti lirici, gli Enti cinematografici.

Tra gli Enti istituzionali regionali vi sono: Enti di sviluppo agricolo, Istituti di formazione professionale, Opere universitarie, Enti gestori di musei e biblioteche di enti locali, Enti per fiere e mercati locali, Enti di bonifica, Istituti regionali di ricerca e di sperimentazione, Istituti regionali di studi, Enti provinciali per il turismo, Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, Aziende regionali delle foreste demaniali.

Numerosissimi sono gli Enti istituzionali statali; di grande rilevanza sono gli enti pubblici economici: Banca d'Italia, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di Sardegna, Banca Nazionale del Lavoro, Istituto S. Paolo di Torino, Monti dei Paschi di Siena, Casse di Risparmio, ENEL, Ente Ferrovie dello Stato, SIAE, Enti di partecipazione statale (tra cui l'IRI e l'ENI). Per quanto riguarda questi ultimi Enti, hanno, invece, carattere privato le holdings o società finanziarie di settore, così come le società operative (tra cui la SIP, la RAI, l'Italcable, l'Alitalia, la Società Autostrade, la Banca Commerciale Italiana, il Banco di Roma, il Credito Italiano).

Tra gli enti pubblici non economici vi sono: l'Istat, il CNR, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, il Registro aeronautico, le Università statali e gli altri istituti statali d'istruzione dotati di personalità giuridica (tecnici, artistici, convitti nazionali), l'Istituto nazionale per il commercio estero, l'Ufficio italiano cambi, la Cassa per il Mezzogiorno, il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative - ENEA; inoltre: Enti di assistenza, Enti di previdenza (es. INPS), Enti con fini di istruzione e di cultura (es. Accademia dei Lincei), Enti a finalità sportive o ricreative (es. CONI, ENAL), Enti di interesse patriottico (es. Opera nazionale combattenti), Enti con finalità attinenti l'industria ed il commercio (es. Fiera di Milano, Fiera del Levante), Enti che operano nel campo assicurativo (es. INA, ISVAP), Enti portuali non locali (es. Consorzio autonomo del porto di Genova, Consorzio

autonomo del porto di Napoli), Consorzi tra proprietari fondiari (es. di bonifica), Consorzi tra produttori agricoli (es. Ente nazionale risi); altri enti: CONSOB, ISCO, ETI, ACI, Centri nazionali di studi, Musei nazionali, Osservatori astronomici, vulcanologici, Enti acquedottistici.

Articolo 35

Contenuto dei certificati anagrafici

1. I certificati anagrafici devono contenere l'indicazione del comune e della data di rilascio; l'oggetto della certificazione; le generalità delle persone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064; la firma dell'ufficiale di anagrafe ed il timbro dell'ufficio.

2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio e le altre notizie il cui inserimento nelle schede individuali sia stato autorizzato ai sensi dell'art. 20, comma 2, del presente regolamento. Se in conseguenza dei mezzi meccanici che il comune utilizza per il rilascio dei certificati tali notizie risultino sui certificati stessi, esse vanno annullate prima della consegna del documento.

3. Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato.

4. Previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse.

Con riferimento al contenuto del certificato anagrafico, l'art. 35 prescrive che devono essere indicate le generalità: cognome, nome, luogo e data di nascita, con numero, parte e serie dell'atto di nascita; non costituiscono materia di certificazione: la professione o condizione non professionale e il titolo di studio.

L'indicazione della condizione di " stato civile " non viene né imposta né vietata. E' da trarsi, pertanto, l'interpretazione che il certificato anagrafico, oltre alle indicazioni del Comune, della data del rilascio, dell'oggetto della certificazione, delle generalità, del timbro e della firma, può contenere anche l'indicazione dello stato civile.

Articolo 36

Ricorsi in materia di certificazioni anagrafiche

1. Avverso il rifiuto opposto dall'ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, l'interessato può produrre ricorso al Prefetto.

Articolo 37

Divieto di consultazioni delle schede anagrafiche

1. E' vietato alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. Sono escluse da tale divieto le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e degli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di finanza. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell'ufficio o del comando di appartenenza; tale richiesta deve essere esibita all'ufficiale di anagrafe,

unitamente ad un documento di riconoscimento. Resta salvo altresì il disposto dell'art. 33, secondo comma , del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. E' consentita agli stessi la possibilità di collegarsi tramite terminali con le anagrafi dotate di elaboratori elettronici, ai soli fini di consultazione degli atti anagrafici.

3. Le richieste per la realizzazione di tali collegamenti devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'Interno tramite le competenti prefetture.

4. All'ufficiale di anagrafe devono essere comunicati i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato alla consultazione, il quale opererà secondo modalità tecniche adottate d'intesa tra gli uffici anagrafici comunali e gli organi interessati.

E' vietata esplicitamente la consultazione delle schede anagrafiche da parte di persone estranee all'ufficio di anagrafe, in quanto tale consultazione, talvolta tollerata nel passato, non poteva essere ulteriormente consentita, sia per la segretezza di alcune delicate notizie, sia per il disordine che può derivare alla tenuta dell'anagrafe.

Sono stati esclusi da tale divieto, a motivo di possibili riservatissime indagini: le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria, gli appartenenti alle forze dell'ordine e al corpo delle guardie di finanza.

Per le consultazioni degli atti, gli incaricati saranno forniti dai rispettivi comandi di appartenenza di personali autorizzazioni che dovranno essere esibite agli addetti degli uffici di anagrafe.

Gli autorizzati alle consultazioni opereranno in conformità alle intese preventivamente raggiunte tra gli organi interessati e gli ufficiali di anagrafe.

Debbono essere tenute presenti anche le innovazioni introdotte in materia di accesso e di informazione dei cittadini dall'art. 7 della legge 8.6.1990, n. 142 e dagli articoli 22 e segg. della legge 7.8.1990, n. 241, avendo il legislatore ritenuto prevalenti le esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa.

In sostanza non può considerarsi vietata, a chi ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e secondo le modalità previste dalle citate leggi, la consultazione degli atti anagrafici.

Anche la materia dei collegamenti con altri uffici subirà, trovando piena applicazione la citata legge 241, ed in particolare l'art. 18, una evoluzione in quanto la tendenza è di istituire un colloquio continuo fra gli uffici dei vari enti al fine di sgravare il cittadino dalla presentazione di numerosi documenti.

Capo VII

ADEMPIMENTI TOPOGRAFICI ED ECOGRAFICI

Articolo 38

Adempimenti topografici

1. La ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate (centri e nuclei abitati), stabilite in occasione del censimento generale della popolazione sugli appositi piani topografici approvati dall'Istituto centrale di statistica, devono rimanere invariate sino al successivo censimento salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 39.

2. La cartografia concernente le predette ripartizioni viene conservata presso l'ufficio statistica, ove esista, ovvero presso l'ufficio topografico ed ecografico; nei comuni nei quali non esistono tali uffici la predetta cartografia viene custodita a cura dell'ufficio anagrafe.

3. Al fine di una migliore gestione dei dati topografici ed ecografici possono essere utilizzate le più avanzate metodologie e tecnologie cartografiche.

Articolo 39

Aggiornamento del piano topografico

1. A cura degli uffici di cui all'art.38 deve essere formata una copia del piano topografico stabilito in occasione dell'ultimo censimento.

2. In detta copia, devono essere riportate le mutazioni dipendenti dallo sviluppo edilizio, ivi comprese nuove opere pubbliche e simili.

3. Nel periodo intercensuario l'Istituto centrale di statistica impartisce le opportune istruzioni affinché vengano aggiornate periodicamente le delimitazioni delle località abitate in base all'intervenuto sviluppo edilizio.

4. Nello stesso periodo è fatto obbligo ai comuni di segnalare tempestivamente all'Istituto centrale di statistica, oltre che alle regioni competenti, l'insorgere di eventuali contestazioni territoriali.

Articolo 40

Formazione del piano topografico a seguito di variazioni territoriali

1. I comuni costituiti dopo l'ultimo censimento generale della popolazione devono provvedere alla formazione del proprio piano topografico. Del pari devono provvedere alla formazione di un nuovo piano topografico i comuni che, a decorrere dalla data di tale censimento, hanno avuto modifiche territoriali.

2. La formazione di tali piani topografici deve essere effettuata al momento stesso della variazione territoriale, ma facendo riferimento, per quanto concerne la delimitazione delle località abitate, alla situazione rilevata all'ultimo censimento ed agli eventuali successivi aggiornamenti previsti dal comma 4 dell'art. 39.

Articolo 41 *Adempimenti ecografici*

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.

3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili.

4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.

5. Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

Articolo 42 *Numerazione civica*

1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.

3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'istituto stesso.

Articolo 43 *Obbligo dei proprietari dei fabbricati*

1. Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.

3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.

4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. In essa, inoltre, dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 42.

Articolo 44

Comunicazione da parte degli uffici topografico ed ecografico

1. Nei comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli uffici predetti devono comunicare a quest'ultimo le disposizioni ed i provvedimenti, da essi presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica.

2. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell'ultima settimana del mese, la comunicazione può avere luogo nei primi sette giorni del mese successivo.

Articolo 45

Stradario

1. In ciascun comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto centrale di statistica.

Le norme relative agli adempimenti topografici ed ecografici sono state inserite nel regolamento anagrafico in quanto la formazione e l'aggiornamento del piano topografico, oltre ad essere indispensabile per la determinazione della base territoriale delle varie rilevazioni, vengono considerati opportunamente come una necessità specifica del servizio anagrafico, poiché la registrazione delle posizioni e mutazioni anagrafiche debbono essere riferite ad una base territoriale che non può limitarsi alla circoscrizione territoriale comunale nel suo insieme, ma deve distinguersi anche nelle delimitazioni dei centri e dei nuclei e nelle indicazioni delle aree di circolazione e dei numeri civici fino agli interni delle abitazioni.

Gli adempimenti per la formazione del piano topografico e gli adempimenti ecografici trovano la loro disciplina nelle "Istruzioni per la formazione delle basi territoriali e per l'ordinamento ecografico" emanate dall'Istituto nazionale di statistica, il cui testo è riportato in appendice.

Ferma restando la formazione di un nuovo piano topografico in dipendenza di variazioni territoriali nella circoscrizione comunale determinate con appositi provvedimenti legislativi, all'ufficiale di anagrafe è affidata la cura dell'aggiornamento del piano topografico tra un censimento e l'altro: tale aggiornamento deve intendersi nel senso non di modificare le delimitazioni delle circoscrizioni, dei centri e dei nuclei abitati stabilite in occasione del censimento, ma di apportare materialmente su di esso tutte le variazioni che si fossero verificate nell'intervallo tra due censimenti successivi in dipendenza della costruzione di nuove strade, case e simili ovvero di demolizioni, in modo tale che la situazione di fatto coincida con quella rilevabile dal piano stesso. Ciò, al fine di esemplificare nel miglior modo è possibile le operazioni preliminari in occasione dei censimenti generali.

E' affidata, altresì, all'ufficiale di anagrafe la cura e l'aggiornamento delle denominazioni delle strade e della numerazione civica. A tal fine si richiama l'attenzione sull'obbligo da parte dei proprietari dei fabbricati (art. 43) di segnalare tempestivamente l'ultimazione dei fabbricati al fine di ottenere l'assegnazione del numero civico congiuntamente al permesso di abitabilità o di agibilità. L'obbligo predetto, introdotto nel regolamento anagrafico, tende a consentire l'immediata conoscenza, da parte dei comuni, della costruzione di nuovi edifici e rendere così possibile l'apposizione sollecita del numero civico e dell'interno, se necessario, nonché ad agevolare la

compilazione delle statistiche mensili sulle abitazioni e nel contempo porre i comuni in condizione di provvedere all'aggiornamento dei piani topografici precedentemente descritto.

Anche nei comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicato da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, l'ufficiale di anagrafe rimane il responsabile dei predetti adempimenti. Egli, pertanto, agirà con ogni mezzo e per le vie formali al fine di ottenere con tempestività gli aggiornamenti prescritti dalla normativa.

Capo VIII

REVISIONI DA EFFETTUARSI IN OCCASIONE DEI CENSIMENTI. ALTRI ADEMPIMENTI STATISTICI

Articolo 46

Revisione delle anagrafi

1. A seguito di ogni censimento generale della popolazione i comuni devono provvedere alle revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento.

2. La documentazione desunta dai censimenti per la revisione delle anagrafi è soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari.

3. La revisione viene effettuata secondo modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.

4. Nell'intervallo tra due censimenti l'anagrafe deve essere costantemente aggiornata, in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relative al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel comune.

Si è già fatto cenno allo stretto collegamento che intercorre tra censimento ed anagrafe in quanto essi debbono considerarsi come strumenti vicendevolmente completantisi per la più esatta conoscenza della consistenza quantitativa e qualitativa della popolazione, limitatamente alle notizie che potranno formare oggetto del confronto. Appunto in armonia con tale concetto e per assicurarne la pratica realizzazione viene prescritto che a seguito di ogni censimento generale della popolazione sia effettuata la revisione delle anagrafi onde accertarsi della corrispondenza tra le notizie rilevabili dalle due diverse fonti.

Effettuato il confronto censimento-anagrafe, e fino al successivo censimento, l'anagrafe deve essere costantemente aggiornata in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel comune.

Articolo 47

Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica

1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.. .

2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art. 43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.

3. E' fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.

Nell'intervallo tra due censimenti anche l'onomastica e la numerazione civica devono essere costantemente aggiornate, in modo da poter dare ad ogni famiglia o convivenza il suo preciso e ben determinato indirizzo.

Per raggiungere tale scopo, si è ritenuto opportuno precisare in modo esplicito che l'aggiornamento suddetto viene effettuato d'ufficio, qualora non fosse richiesto dai proprietari delle abitazioni e anche a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.

Nel quadro poi dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere ad una revisione generale dell'onomastica e della numerazione civica.

Articolo 48

Rilevazioni statistiche concernenti il movimento della popolazione residente

1. Le rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione residente ed i trasferimenti di residenza vengono effettuate dall'ufficiale di anagrafe in conformità ai modelli predisposti ed alle istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica.

2. Ai fini predetti l'ufficiale di anagrafe deve riportare su registri conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto centrale di statistica il numero delle iscrizioni e delle cancellazioni effettuate per fatti derivanti dal movimento naturale della popolazione residente e per trasferimenti di residenza.

Alla rilevazione dei trasferimenti di residenza è da aggiungersi la rilevazione degli iscritti da ricomparsa e dei cancellati per irreperibilità, nonché degli altri tipi di iscrizioni e cancellazioni similari; per quanto concerne le particolari norme da tener presenti per la compilazione degli appositi modelli si rinvia, oltre alle note contenute nei modelli stessi, alle "istruzioni per la rilevazione statistica del movimento della popolazione" (Serie B, n. 17 della collana "Metodi e Norme").

In particolare si chiarisce che, ai fini del calcolo della popolazione residente, le iscrizioni o cancellazioni anagrafiche conseguenti sia al movimento naturale che a quello migratorio vanno indicate, nei modelli predisposti per il calcolo, con riferimento al giorno in cui la pratica viene definita. La pratica di iscrizione o cancellazione anagrafica è da ritenersi definita il giorno in cui si provvede ad inserire (o eliminare) la scheda individuale e, se del caso, quella di famiglia, nello (o dallo) schedario della popolazione residente.

Negli schedari a sistema informatizzato, quale data di definizione della pratica è da prendersi in considerazione il giorno in cui si provvede a mettere "in memoria" o a cancellare "dalla memoria" il record cui la pratica stessa si riferisce. Tale data viene indicata sia sulla pratica, nello spazio a ciò riservato, sia nel relativo record.

Solo quando la pratica sarà corredata della data di definizione, nel modo come sopraddetto apposta, si procederà alla indicazione delle unità relative nel mod. AP/10, nello spazio al caso riservato e nel giorno corrispondente alla definizione stessa.

Nei casi in cui l'ufficio informatico sia organicamente distinto dall'ufficio di anagrafe, sarà l'ufficiale di anagrafe ad organizzare l'intesa tra i due uffici.

I dati relativi alle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche che vengono forniti all'Istat con mezzi informatici, sostitutivi dei modd. AP/4, devono indicare il periodo della rilevazione contenuta, con riferimento alla data di definizione delle pratiche cui i dati stessi si riferiscono.

La rilevazione statistica delle famiglie iscritte nell'anagrafe di ciascun comune consente di conoscere il movimento delle famiglie, che presenta caratteristiche variamente difformi da comune a comune.

Articolo 49

Rilevazioni statistiche concernenti le abitazioni

1. I competenti uffici comunali provvedono, nei termini e secondo le istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica, alle varie rilevazioni di carattere ecografico concernenti, in particolare, le abitazioni di nuova costruzione, gli ampliamenti e le demolizioni.

Articolo 50

Adempimenti dell'ufficio di statistica

1. Nei comuni nei quali esista un ufficio di statistica organicamente distinto ai sensi della legge 16 novembre 1939, n. 1823, i modelli di rilevazione, debitamente compilati in ogni loro parte, devono essere trasmessi all'Istituto centrale di statistica tramite il predetto ufficio, il quale deve curare altresì il controllo tecnico dei dati in esso riportati.

Capo IX

VIGILANZA, SANZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 51

Particolari compiti del sindaco

- 1. Il sindaco è tenuto a provvedere alle attrezzature occorrenti per la conservazione e la sollecita consultazione degli atti anagrafici, tenendo presente le metodologie e le tecnologie più avanzate per la gestione delle anagrafi.**
- 2. Inoltre il sindaco assicura la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici.**

Si è voluto confermare che il sindaco è tenuto a provvedere alle attrezzature occorrenti per la conservazione e la sollecita consultazione degli atti; ciò in quanto assai di frequente le Amministrazioni comunali ritengono sufficiente prospettare situazioni finanziarie deficitarie per sottrarsi all'obbligo di rinnovare o comunque mantenere in efficienza l'anagrafe della popolazione, senza considerare che così operando si privano dello strumento essenziale tra tutti per una ordinata vita amministrativa.

Articolo 52

Vigilanza del Prefetto

- 1. Il prefetto vigila affinché le anagrafi della popolazione residente e gli ordinamenti topografici ed ecografici dei comuni della provincia siano tenuti in conformità alle norme del presente regolamento e che siano rigorosamente osservati le modalità ed i termini previsti per il costante e sistematico aggiornamento degli atti, ivi compresi gli adempimenti di carattere statistico.**
- 2. La vigilanza viene esercitata a mezzo di ispezioni da effettuarsi, almeno una volta all'anno in tutti i comuni, da funzionari della prefettura appartenenti alle carriere direttiva e di concetto, competenti in materia anagrafica e statistica.**
- 3. L'esito delle ispezioni deve essere comunicato all'Istituto centrale di statistica.**

Articolo 53

Vigilanza nelle regioni a statuto speciale

- 1. Le funzioni che in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente sono demandate ai prefetti, vengono esercitate, nelle regioni a statuto speciale nelle quali manchi l'organo prefettizio, dagli organi cui siano state devolute le attribuzioni dei prefetti attinenti a servizi statali svolti dai comuni.**

Articolo 54

Vigilanza esercitata dal Ministero dell'Interno e dall'Istituto centrale di statistica

1. L'alta vigilanza sulla regolare tenuta delle anagrafi è esercitata dal Ministero dell'Interno e dall'Istituto centrale di statistica per mezzo di propri funzionari ispettori.

2. L'Istituto centrale di statistica vigila, tra l'altro, affinché da parte di tutti i comuni siano adottati modelli conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto stesso e promuove da parte dei comuni l'adozione di sistemi organizzativi e funzionali dei servizi anagrafici rispondenti ai progressi della tecnica amministrativa ed alle esigenze dei servizi stessi.

Tenendo presente quanto disposto dall'art. 54, comma 2, si invitano i comuni ancora organizzati con sistemi cartacei ad adottare sistemi informatizzati.

E' stato abolito l'obbligo della redazione del verbale di revisione annuale dell'anagrafe da parte del sindaco e si è confermata l'opera di vigilanza da parte delle prefetture, al fine di promuovere un continuo miglioramento nella tenuta del servizio anagrafico.

Alle prefetture (o agli organi che le sostituiscono nelle regioni a statuto speciale) sono, infatti, demandati i controlli ispettivi nei confronti delle anagrafi della popolazione residente, per il territorio di loro competenza e con l'obbligo di riferire sull'esito delle ispezioni all'Istituto nazionale di statistica; tali compiti, inoltre, sono affidati al Ministero dell'Interno ed all'Istituto nazionale di statistica.

Articolo 55

Irregolarità ed inadempienze anagrafiche da parte dei comuni

1. Qualora, a seguito delle ispezioni di cui agli articoli precedenti, risultassero situazioni irregolari nella tenuta delle anagrafi e degli ordinamenti topografici ed ecografici, il prefetto o, rispettivamente, il Ministero dell'Interno e l'Istituto centrale di statistica possono disporre ispezioni di carattere straordinario, il cui onere viene posto a carico dei comuni inadempienti, salvo rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili.

S'intende dare, per l'avvenire, più puntuale applicazione a quest'articolo, allorché siano rilevate irregolarità ed inadempienze anagrafiche da parte dei comuni. Le prefetture, in particolare, dopo formali solleciti, eventualmente inefficaci, provvederanno ad inviare commissari "ad acta", come attualmente previsto dall'art. 38 della legge 8.6.90 n. 142.

Articolo 56

Procedura per l'applicazione delle sanzioni

1. Le contravvenzioni alle disposizioni della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed a quelle del presente regolamento commesse dalle persone aventi obblighi anagrafici devono essere accertate, con apposito verbale, dall'ufficiale di anagrafe.

2. Il verbale deve espressamente indicare se al contravventore sia stata o meno personalmente contestata la contravvenzione.

3. Al contravventore ammesso a pagare la somma stabilita dall'art. 11, comma terzo, della citata legge l'ufficiale di anagrafe è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento sull'apposito modulo, da staccare da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal sindaco o da un suo delegato.

Per chiunque contravviene agli obblighi anagrafici, le somme da pagare e la natura dei reati stabiliti dall'art. 11 della legge 1228 del 24.12.1954 sono da ritenersi aggiornati alla legislazione vigente.

Articolo 57

Termine per l'adeguamento delle anagrafi al regolamento

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento i comuni devono uniformare ad esso la tenuta delle anagrafi.

Essendo ormai trascorso il termine previsto di un anno per aggiornare la tenuta delle anagrafi alle norme del nuovo regolamento anagrafico tutte le situazioni anagrafiche debbono essere adeguate alla normativa vigente.

Articolo 58

Abrogazione di precedenti norme in materia anagrafica

1. Sono abrogati il "Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, ed ogni altra disposizione regolamentare contraria al presente regolamento.

ISTRUZIONI PER L'ORDINAMENTO ECOGRAFICO

I. GENERALITA' ED ORGANI INTERESSATI

La determinazione dei contrassegni relativi alle sedi di dimora (abitazioni) e a quelle di lavoro (laboratori, negozi, uffici e simili), nonché agli edifici che le comprendono e alle aree di circolazione (piazze, vie e simili) che le servono, oltre ad essere di importanza basilare per i servizi civici, e segnatamente per l'anagrafe, è pregiudiziale ai fini della riuscita del censimento.

Le presenti istruzioni hanno lo scopo di assicurare la necessaria uniformità di direttive nella determinazione di cui sopra. I relativi adempimenti, per la connessione dell'anagrafe con il censimento, devono essere assolti dagli uffici d'anagrafe, di censimento e tecnico (ove esista) in stretta colleganza tra loro.

II. INDIVIDUAZIONE E NUMERAZIONE DEGLI ISOLATI

1. Unità ecografiche semplici e complesse.

Come è noto, vi sono vari ordini d'unità ecografica. Le unità ecografiche più semplici sono: *l'abitazione*, cioè uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone; *l'esercizio*, cioè uno o più vani funzionalmente destinati allo svolgimento di una qualsiasi attività economica; *l'ufficio* e simili.

Tali unità sono, di norma, raggruppate in uno stesso fabbricato comunemente denominato "casa", il cui accesso o i cui accessi esterni sono contraddistinti da numeri civici.

I fabbricati o case, a loro volta, si trovano raggruppati, di norma, in un complesso edificato, normalmente delimitato da spazi destinati alla viabilità, noto sotto il nome di *isolato*. E' evidente che l'isolato può talvolta identificarsi anche con una sola casa, costituita, a sua volta, di una sola abitazione.

Poiché, segnatamente nei grandi centri abitati, un complesso di dati e notizie di notevole importanza ai fini amministrativi (in particolare per ragioni di carattere edilizio, igienico-sanitario, elettorale, ecc.) è tenuto presente meglio se riferito ad un'unità ecografica complessa, quale l'isolato, è opportuno che questo venga adottato nel quadro dell'ordinamento ecografico dei centri maggiori. E' evidente che l'isolato - poiché con la sua netta delimitazione permette anche di costituire sezioni di censimento razionali ed agevolmente individuabili - si dimostra proficuamente utilizzabile ai fini del censimento.

2. Individuazione degli isolati.

E' ora opportuno precisare meglio il concetto d'isolato allo scopo di agevolare l'individuazione degli stessi senza incorrere in equivoci.

Per *isolato* s'intende un edificio, o un insieme di edifici contigui e cioè ogni costruzione in pietra, mattoni, cemento armato, acciaio, ecc., organicamente strutturata ed eventualmente

intervallata da corti, cortili, giardini e simili, che abbia la caratteristica di essere individuata sul terreno, in quanto circondata da:

- a) spazi destinati alla viabilità, anche se su livelli altimetrici diversi (vie, strade, corsi, viali, vicoli, calli, salite, piazze, piazzali, larghi, campi, campielli e simili);
- b) limiti geomorfologici (fossi, canali, fiumi, torrenti, scarpate, crinali e simili);
- c) limiti individuati da opere infrastrutturali (linee ferroviarie, ponti, recinzioni, ecc.);
- d) limiti di tipo amministrativo (confini comunali, ecc.).

Sulla base di quanto sopra, ogni edificato, nelle condizioni previste dalla definizione sopraccitata, è da considerarsi isolato qualunque sia la sua destinazione d'uso (abitativa, produttiva, ecc.).

Allo stesso modo deve considerarsi isolato - da definirsi *isolato di tipologia speciale* - anche un complesso sportivo (ad esempio: uno stadio), un aeroporto, un parco recintato, un cimitero, ecc...

Di seguito si riportano alcune tipologie di isolati che con maggiore frequenza si presentano nelle strutture urbane (cfr. le FIGURE da 1 a 7 riportate di seguito).

Nella *fig. 1* si riconoscono 10 isolati (spazi in nero) di diversa forma e dimensione, intervallati da una regolare rete stradale: come è evidente, essi sono riconoscibili e individuabili senza alcun dubbio.

Nella *fig. 2* si riconosce solo un isolato costituito da due fabbricati e un giardino a forma di L e circondato da quattro strade e una piazza.

Nelle *fig. 3* si riconosce un solo isolato costituito da un gruppo di villini intervallati da giardini (villini a schiera) e circondato da quattro strade.

Nella *fig. 4* i due fabbricati centrali costituiscono un solo isolato in quanto collegati tra loro, a partire dal primo piano verso l'alto, mentre al di sotto corre una strada.

Nella *fig. 5* lo stabilimento industriale, costituito da più corpi di fabbricati separati da spazi destinati alla viabilità interna, ma tutti compresi in uno stesso recinto, costituiscono un solo isolato.

Nella *fig. 6*, anche mancando il recinto, più corpi di un fabbricato funzionalmente dipendenti, in quanto pertinenze di uno stesso stabilimento, costituiscono un solo isolato.

Nella *fig. 7* costituisce un solo isolato il complesso recintato di più edifici (destinato esclusivamente o prevalentemente a residenza con qualunque densità e tipologia edilizia) con viabilità interna, e funzionalmente dipendenti dal punto di vista dei servizi oppure legati da vincoli consortili o simili.

I casi, infine, di difficile risoluzione dovranno essere sottoposti all'Istituto nazionale di statistica per l'esame e la soluzione.

Tutti gli isolati esistenti entro la delimitazione dei centri abitati anzidetti devono essere individuati col concorso delle planimetrie aggiornate, di cui i Comuni dispongono, dando la precedenza a cartografie a scala quanto più possibile omogenea sul territorio comunale, aggiornata e inquadrata nel sistema planimetrico nazionale, e procedendo ad accertamenti diretti /ricognizioni sul terreno) nei casi dubbi.

FIGURE




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6




Fig. 7

3. Numerazione degli isolati.

Individuati tutti gli isolati, a ciascuno di essi deve essere assegnato un numero, da non apporsi materialmente sugli edifici, bensì da riportare dapprima sulle planimetrie, poi su di uno speciale elenco a registro, come sarà precisato in seguito.

La numerazione degli isolati deve essere unica e progressiva per *ogni* centro abitato oppure, nei centri maggiori, ove lo si ritenga opportuno, per *ogni* rione, quartiere, sestiere e simili. In quest'ultimo caso, i rioni, quartieri, ecc., devono essere contraddistinti da un numero romano o da una lettera maiuscola e quindi il numero di ciascun isolato sarà seguito - diviso da una barra - dal simbolo del rione, quartiere e simili. Nell'ambito del centro, o del rione, ecc., la numerazione deve avere inizio dall'isolato più importante, oppure da uno degli isolati situati nella parte centrale del centro abitato o del rione, ecc., e deve svolgersi possibilmente a spirale, da sinistra verso destra.

4. Aggiornamento della numerazione degli isolati.

La numerazione degli isolati deve essere tenuta continuamente al corrente con le nuove costruzioni e con le demolizioni. In proposito si osserva che agli isolati costruiti successivamente all'impianto della numerazione dovranno essere assegnati i numeri immediatamente successivi all'ultimo numero già assegnato nell'ambito del centro abitato o del rione, ecc. Nel caso, però, in cui un nuovo o nuovi isolati siano edificati sull'area di un isolato distrutto o demolito, ad esso od ad uno di essi dovrà essere assegnato il numero distintivo dell'isolato preesistente; così pure nel caso di costruzione di un unico isolato sull'area dove ne preesistevano più altri, ad esso dovrà essere assegnato il numero distintivo di uno di quelli, mentre gli altri numeri non potranno più essere utilizzati, perché il numero distintivo di un isolato distrutto o demolito non deve essere assegnato ad un isolato costruito su altra area.

III. AREE DI CIRCOLAZIONE

5. Aree di circolazione all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale.

E' necessario stabilire ed illustrare distintamente il concetto d'area di circolazione nei centri dotati di regolare rete stradale e quello delle aree di circolazione esterne ai centri stessi, per le differenti caratteristiche che le aree stesse quasi sempre presentano.

In ogni centro abitato dotato di regolare rete stradale *ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta da una propria denominazione.* Pertanto, ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, campiello e simili, situato all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, comprese anche le strade private purché aperte al pubblico, costituisce una *distinta* area di circolazione.

Ai fini dell'esatta individuazione delle aree di circolazione, ogni Comune deve provvedere ad un'accurata revisione di tutti gli spazi destinati alla viabilità compresi nel territorio di ciascun centro abitato dotato di regolare rete stradale quale risulta delimitato sul piano topografico predisposto in occasione dell'ultimo Censimento generale della popolazione ed approvato dall'Istituto nazionale di statistica.

Poiché, come si è osservato, ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione, qualora si riscontrasse che qualche spazio adibito alla viabilità risulti sfornito di un proprio nome, si deve provvedere ad assegnargliene uno, seguendo la procedura prevista dalle vigenti disposizioni in materia. L'assegnazione del nome può essere omessa soltanto nel caso in cui si tratti di strade private chiuse al pubblico.

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente, apposte a cura dell'ufficio comunale competente:

a) per ciascuna via e simili, almeno ai due estremi (a sinistra di chi vi entra), e, per le arterie importanti dei centri con oltre 50.000 abitanti, ad ogni incrocio con altra via o piazza;

b) per ciascuna piazza e simili, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.

E' superfluo avvertire che le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati (o su appositi sostegni, come pilastri, colonne, ecc.), nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e per una facile lettura.

6. Aree di circolazione esterne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale.

All'esterno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale si possono determinare due tipi diversi di aree di circolazione e precisamente:

A) area di circolazione unica per il territorio di ogni località fornita di una propria denominazione;

B) area di circolazione unica per ogni strada, compresi in questa gli spazi adiacenti su cui sorgano case da essa servite.

E' opportuno ricordare che la normativa istituita in precedenza in materia di aree di circolazione esterne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale faceva riferimento anche alle aree di circolazione uniche per il territorio di un'intera frazione geografica. Poiché, nel tempo, è diventato obsoleto quel carattere di gravitazione economico-sociale che conferiva alla frazione geografica una sua propria individualità, viene data raccomandazione ai Comuni di far riferimento per il futuro solo alle due aree di circolazione citate.

Le due tipologie di aree di circolazione fanno riferimento alle diverse condizioni di viabilità esistenti, le quali possono variare da Comune a Comune, in dipendenza della morfologia del

terreno, dello sviluppo degli aggregati edilizi, delle caratteristiche della vita sociale che vi si svolge, ecc..

In considerazione di ciò, i Comuni hanno la facoltà di adottare il tipo che ritengano più conveniente.

Ciò premesso, al fine di una esatta interpretazione ed una accurata applicazione delle istruzioni, si illustra qui di seguito, in modo particolareggiato, ciascuno dei due tipi di area di circolazione sopra citati.

A) Area di circolazione per località.

L'area in questione comprende l'insieme di tutti gli spazi destinati alla viabilità esistenti nel territorio della località abitata quale risulta delimitata sulle basi cartografiche in occasione dell'ultimo Censimento generale della popolazione.

Sono da ritenersi escluse le aree di circolazione del centro o dei centri abitati dotati di regolare rete stradale purché soggette alle norme di cui al precedente paragrafo.

L'insieme di tutti gli spazi in questione è costituito, in sostanza, dal complesso delle strade, stradoni, carrarecce, mulattiere, sentieri e simili che quasi sempre collegano il centro o i centri abitati dotati di regolare rete stradale con i nuclei e le case sparse su di essi gravitanti.

La denominazione d'ogni area di circolazione deve essere la stessa della rispettiva località.

B) Area di circolazione per strada esterna.

Trattasi delle strade esterne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale. Le strade in questione, infatti, o si dipartono da uno di tali centri, o lo attraversano, o passano per il territorio del Comune senza attraversarne alcuno, o collegano due centri o due strade di ordine superiore, come nel caso di traverse o sub-traverse (cioè traverse di traverse).

E' superfluo avvertire che nel caso di strade esterne che attraversano il territorio di più Comuni, le rispettive aree di circolazione sono delimitate, ai due capi, dal confine comunale. Ognuna di tali strade esterne, che sia stata assunta come area di circolazione a sé stante, deve comprendere anche gli spazi adiacenti sui quali esistano case da essa servite.

Le strade di scarsa importanza (carreggiabili, carrarecce, campestri, mulattiere, piste, sentieri e simili) devono essere assimilate, *purché brevi*, agli spazi adiacenti della strada maggiore da cui si dipartono, a meno che non abbiano già una propria distinta denominazione, nel qual caso costituiscono aree di circolazione a sé stanti.

Un particolare accenno è opportuno fare in merito alle strade (di solito strade statali o di grande comunicazione) che *attraversano* più centri abitati dotati di regolare rete stradale, ufficialmente o tradizionalmente fornite di nome unico, come, ad esempio, la *Via Aurelia*, che parte da Roma e giunge a Ventimiglia, attraversando molteplici centri abitati dotati di regolare rete stradale, talvolta di notevole importanza, come, ad esempio, Genova.

I tratti di strade, all'interno dei centri abitati con regolare rete stradale da esse attraversati, devono essere considerati:

a) come aree di circolazione *distinte* dai tratti esterni, quando i tratti interni s'inseriscono nel sistema di viabilità urbana perdendo le caratteristiche e le funzioni specifiche proprie delle strade esterne, come si verifica normalmente nei grandi e medi centri, ove di solito le strade in questione, inserendosi nel sistema di viabilità cittadina, cessano praticamente di esistere come tali, cambiano di nome e presentano una diversa pavimentazione;

b) come parti *integranti* dell'area di circolazione costituita dalla strada esterna, quando il tratto interno conserva le caratteristiche e le funzioni della strada esterna come si verifica normalmente nei piccoli centri, laddove il complesso edilizio ha uno sviluppo lineare lungo i lati della strada, sì che essa non presenta soluzioni di continuità e, di solito, conserva il proprio nome ed ha la stessa pavimentazione dei tratti esterni.


I criteri anzidetti sono già seguiti da quasi tutti i Comuni in cui ricorrono i casi in questione, e poiché trattasi di criteri razionali e pratici, anche gli altri Comuni interessati sono invitati ad adottarli.

E' da tener bene in evidenza che nei casi in cui alla precedente lettera *a*) anche i due tratti *esterni* delle strade ivi considerate costituiscono due distinte aree di circolazione. Ciò è della massima importanza, perché - ogni area di circolazione dovendo avere una propria denominazione (e, come vedremo tra breve, una propria serie di numerazione civica) - se i due tratti esterni costituissero un'unica area di circolazione, dovrebbero essere denominati con lo stesso nome (ed avere la numerazione civica in un'unica serie), ciò che contrasterebbe con un'agevole indicazione delle sedi di dimora.

Nel caso di cui alla lettera *b*), invece, tutta la strada (tratti esterni e tratto interno) costituisce un'unica area di circolazione.

Nel caso infine in cui una strada esterna attraversasse nel territorio di uno stesso Comune, non uno solo, ma due o più centri abitati dotati di regolare rete stradale, quando i tratti interni al centro costituiscono altrettante distinte aree di circolazione, i tratti esterni di qua e di là dal centro più importante tra i centri attraversati devono costituire due sole distinte aree di circolazione. Un'esemplificazione del caso in questione è data nella fig. 11, in cui, come si rileva, i tratti della strada interni al primo e secondo centro costituiscono due distinte aree di circolazione, la prima facente parte della rete stradale del centro più importante tra i due considerati, la seconda facente parte della rete stradale del secondo centro. Il tratto esterno a sinistra del centro abitato più importante costituisce, invece, un'area di circolazione a sé stante, mentre i due tratti esterni a destra del centro abitato stesso, per quanto divisi da una soluzione di continuità (costituita dal secondo centro), costituiscono, *insieme*, una stessa area di circolazione. A tale soluzione (apparentemente diversa, ma in sostanza analoga, se non identica, a quella relativa al caso in cui la strada attraversa un solo centro) induce la necessità di riferimento ad un solo centro abitato, per la determinazione dell'inizio della numerazione civica, come si comprenderà meglio più oltre, leggendo le istruzioni relative all'ordinamento di quest'ultima.

I Comuni nel cui territorio si verifica il caso ora illustrato (strade attraversanti più centri abitati) e che non si fossero già uniformati ai criteri ed alle norme anzidette, sono invitati ad uniformarvisi, per le ragioni tecniche e pratiche già richiamate a proposito di altri casi.



Per quanto concerne la denominazione vale sempre la stessa norma adottata per le aree di circolazione interne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale e perciò anche ogni area di circolazione del tipo in questione (cioè per strada esterna ai centri abitati anzidetti) deve avere una denominazione propria. Onde, nel caso, già considerato, della strada che attraversa più centri abitati dotati di regolare rete stradale, quando i tratti interni costituiscono aree di circolazione distinte - caso esaminato a pag. 49, lettera *a*) - le due corrispondenti aree di circolazione costituite dai tratti esterni devono avere denominazioni diverse, o parzialmente diverse. Ad esempio, nel caso rappresentato nella fig. 10 della Via Aurelia che, attraversando un centro abitato perde le caratteristiche di strada esterna (anzi si fraziona in un complesso di vie) i due tratti esterni possono assumere le denominazioni di Aurelia Sud e di Via Aurelia Nord; anche nel caso, rappresentato

nella fig.11, della Via Lario che all'interno del centro principale e di quello vicino perde le caratteristiche di strada esterna, il tratto interno al centro principale ha la denominazione di Via Lario e il tratto interno all'altro centro assume la denominazione di Via Como, mentre i due tratti esterni rispetto al centro principale possono assumere la denominazione di Via Lario Sud e Via Lario Nord.

Nel caso, invece, che il tratto interno faccia parte integrante dell'area di circolazione costituita dalla strada esterna - caso esaminato a pag. 49, lettera *b*) - questa conserva la propria denominazione sia nei due tratti esterni, sia nel tratto interno. Ad esempio, la Via Lario Nord che attraversa un centro abitato (centro a destra nella fig. 11), mantenendo le caratteristiche di strada esterna, conserva la denominazione di Via Lario Nord anche nel tratto interno al centro in questione.

Per quanto concerne le strade diverse da quelle nazionali o di grande comunicazione, e cioè per le strade provinciali o comunali, l'assegnazione del nome alle aree di circolazione, qualora non ne fossero già fornite, dovrà essere effettuata tenendo conto, per quanto possibile, delle denominazioni localmente già in uso; in mancanza, sarebbe opportuno scegliere nomi che orientassero sull'ubicazione geografica dell'area di circolazione (ad esempio: Strada settentrionale, Strada orientale, e simili), oppure che orientassero in relazione al capoluogo di provincia o centro importante cui conducono (ad esempio, in un Comune toscano: Via Fiorentina, Via Volterrana, Via Livornese, ecc.); oppure potrebbe essere scelto il nome della zona o di qualche pubblico servizio ivi esistente (ad esempio: Via del Convento, Via della Sorgente, Via della Pineta, Via della Stazione, Via del Lago, ecc.).

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente, le quali devono essere apposte, a cura del Comune, sui fabbricati o su appositi (pali, pilastri, colonne, ecc.):

a) per ciascuna località: nei più importanti punti di accesso;

b) per ciascuna strada esterna ai centri abitati dotati di regolare rete stradale: ai due estremi, ai principali incroci con altre strade e, in ogni caso, ad intervalli non superiori ad un chilometro.

7. Omonimia delle aree di circolazione.

Nei precedenti paragrafi 5 e 6 si è detto che ciascuna area di circolazione, sia all'interno sia all'esterno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, deve essere distinta con una propria denominazione.

Poiché la denominazione serve alla individuazione dell'area di circolazione, è da evitare che una stessa denominazione sia data a più aree di circolazione della stessa specie. Deve essere cioè evitato che due *vie* oppure due *piazze* oppure due *vicoli*, ecc., abbiano la stessa denominazione, anche se una via, piazza o vicolo sia nella località abitata A e l'altra via, piazza o vicolo sia nella località abitata B.

E' ammessa, invece, l'omonimia, quando si tratta di aree di circolazione di specie diverse. Così, ad esempio, possono coesistere *Via Garibaldi* e *Vicolo Garibaldi*, *Via Cavour* e *Piazza Cavour*, *Salita Goldoni* e *Largo Goldoni*, *Via Santo Stefano* e *Località Santo Stefano*, ecc..

I Comuni, nell'effettuare la revisione generale della toponomastica sulla base dei criteri esposti nei paragrafi precedenti, devono accertare se sussistono aree di circolazione della stessa specie con identica denominazione (caso che si verifica specialmente nei comuni che hanno avuto aggregazioni di territorio) e provvedere alla sostituzione di una delle due aree di circolazione, osservando la procedura prevista dalle vigenti disposizioni relative alla toponomastica.

IV. NUMERAZIONE CIVICA E NUMERAZIONE INTERNA

8. Numerazione civica.

La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi *esterni*, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici, ecc.): direttamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione; indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili e scale interne.

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, che può essere ordinata o secondo la successione naturale dei numeri o secondo il sistema metrico.

L'adozione del sistema metrico, che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indichi la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito, può essere decisa in base alle caratteristiche dell'area di circolazione.

In generale si ritiene che il sistema metrico ben si adatti al tipo di area di circolazione previsto alla lettera *b*) del paragrafo 6 cui, pertanto, si riferiscono le norme riportate più avanti per la corretta ed uniforme applicazione del sistema stesso.

La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, ecc., non escluse le grotte, baracche e simili adibite ad abitazioni. Sono escluse solo: le porte delle chiese; gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia; le porte d'ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili. I Comuni possono fare a meno di apporre il numero civico anche ai fabbricati rurali non abitati con continuità, ma soltanto per brevi periodi dell'anno (normalmente inferiori a 20 giorni consecutivi) in occasione dei lavori agricoli.

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, eventualmente luminose. Le targhe devono essere apposte, a cura del Comune, preferibilmente in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro.

Nei centri abitati non dotati di regolare rete stradale, nei nuclei abitati e nelle case sparse per i quali sia stata adottata la numerazione civica per località (vedi paragrafo 10 lettera A) è consigliabile che sulle targhe sia indicato, oltre al numero civico, la denominazione dell'area di circolazione (nome della località).

9. Modalità della numerazione civica dei centri abitati dotati di regolare rete stradale.

Nell'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale la numerazione civica deve essere effettuata in conformità delle seguenti norme:

a) in ogni area di circolazione a sviluppo lineare (via, viale, vicolo, corso, salita, ecc.) la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari ad un lato e i pari all'altro, preferibilmente i dispari a sinistra e i pari a destra. Così, ad esempio, per le vie con andamento radiale e per quelle che, comunque, vanno dal centro verso la periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale per le vie con andamento anulare (strade di circonvallazione e strade con andamento parallelo ad esse), la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato;

b) in ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, piazzale, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale o ritenuta tale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa.

Nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne siano stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere soltanto dispari soltanto pari, secondo i casi; ove, però, vi sia impossibilità di costruirvene, la numerazione può essere unica e progressiva.

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare la necessità del rifacimento della numerazione civica.

10. Modalità della numerazione civica dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale, dei nuclei abitati e delle case sparse.

La numerazione civica delle case all'esterno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale deve essere effettuata secondo le modalità di seguito esposte, relative a ciascuno dei due tipi d'aree di circolazione sopra illustrati.

A) Numerazione nell'area di circolazione per località: in tale caso, la numerazione deve avere inizio dalla casa più centrale della località e svolgersi, di norma, a spirale, da sinistra verso destra, sino ad abbracciare tutte le case esistenti nella località stessa.

B) Numerazione nell'area di circolazione per strada esterna: in tale caso, la numerazione deve cominciare dall'estremità più importante e proseguire fino all'altra estremità. Al riguardo, e con riferimento ai principali casi particolari più sopra illustrati trattando di questo tipo d'area di circolazione, occorre tener presenti le seguenti norme:

B-1) *strade che si dipartano da un centro abitato* dotato di regolare rete stradale: la numerazione deve cominciare dal limite del centro e proseguire fino al termine della strada o alla sua uscita dal territorio comunale;

B-2) *strade che colleghino due centri abitati*: la numerazione deve iniziare dal limite del centro abitato più importante;

B-3) *strade* (di solito di grande comunicazione) *che attraversino un centro abitato* dotato di regolare rete stradale nel caso in cui il tratto interno costituisce una o più aree di circolazione distinte dai tratti esterni: la numerazione di ciascun tratto esterno deve cominciare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro. Se la strada *attraversa più centri dello stesso Comune dotati di regolare rete stradale*, la numerazione dei tratti (pur interrotti da soluzioni di continuità: vedi caso della fig.11) esterni al centro più importante deve cominciare dai punti d'incontro con il limite di questo centro;

B-4) *strade (traverse e sub-traverse) che si dipartano da altre* di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto di incrocio con la strada di ordine superiore;

B-5) *strade che colleghino due strade* di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto di incrocio con la strada ritenuta più importante;

B-6) *strade che passino per il territorio comunale senza attraversare alcun centro storico* dotato di regolare rete stradale, anche se intersecano una strada di ordine superiore o che, pur attraversandolo, mantengono nella propria area di circolazione il tratto interno: la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.

Come già è stato detto innanzi, la numerazione civica delle aree di circolazione di cui alla lettera B può essere ordinata o secondo la successione dei numeri o secondo il sistema metrico.

Nel caso di numerazione ordinata secondo la successione naturale dei numeri, si deve seguire il criterio di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra; si potrà derogare a tale discriminazione ed adottare il criterio della numerazione unica progressiva, quando esso si palesi più conveniente, ad esempio quando le case siano ubicate in prevalenza su un solo lato della strada.

Nel caso di numerazione ordinata secondo il sistema metrico, s'indicano qui di seguito alcune norme per la corretta ed uniforme applicazione del sistema stesso. Il *punto di riferimento per il calcolo della distanza* deve essere:

a) per le strade di cui alle lettere B-1, B-2 e B-3, il punto, possibilmente centrale, più importante (di solito la piazza della chiesa o della casa comunale), esistente nel centro abitato da cui

si diparte la strada o nel centro più importante se si tratta di strade che colleghino due centri o attraversino due o più centri;

b) per le strade di cui alle lettere B-4 e B-5, il punto d'incrocio con la strada superiore;

c) per le strade di cui alla lettera B-6, uno dei due punti di incrocio con il confine comunale.

La distanza dovrà essere espressa con un solo numero indicante i metri. Al fine di consentire sempre l'assegnazione dei numeri dispari alle case sulla sinistra e dei numeri pari alle case sulla destra di chi percorre la strada nel senso crescente della numerazione, i numeri indicanti la distanza devono essere ridotti od aumentati di un'unità, quando ne sia il caso.

Le case situate sugli spazi adiacenti alle strade dovranno essere contrassegnate con la stessa distanza della casa situata lungo la strada e ad essa più vicina o, in mancanza di quella casa, con la distanza del punto più vicino della strada, che deve essere determinato mediante targa, montata su palo, esprimente la distanza del punto di riferimento prestabilito. Per distinguere tra loro le case medesime, all'indicazione della distanza dovrà essere aggiunta una lettera minuscola in ordine alfabetico progressivo.

11. Aggiornamento della numerazione civica.

Le norme contenute nei precedenti paragrafi 8, 9 e 10, devono essere integralmente e rigorosamente applicate dai Comuni che, avendo la numerazione civica in disordine (o addirittura mancante), in tutto o in parte del territorio comunale, devono necessariamente provvedere ad un totale o parziale rifacimento di essa.

I rimanenti Comuni, invece, possono limitarsi ad aggiornare la numerazione civica esistente, secondo le norme enunciate, semprechè essa risponda nel complesso, o possa essere facilmente riportata, ai criteri indicati nei paragrafi anzidetti.

Compiuto il rifacimento o l'aggiornamento di cui trattasi, il Comune dovrà aver cura di mantenere costantemente al corrente la numerazione civica.

La necessità dell'aggiornamento può verificarsi per apertura di nuovi accessi nelle costruzioni già esistenti ovvero per nuove costruzioni, qualora, almeno per queste ultime, non siano stati riservati a suo tempo dei numeri civici. In aggiunta alle cause anzicite è evidente, altresì, che la chiusura di accessi o le demolizioni di fabbricati possano determinare una situazione tale che renda necessario rinnovare la numerazione civica di una via, di un quartiere o addirittura dell'intero Comune.

L'aggiornamento e il rifacimento di cui sopra ricorrono nei centri abitati dotati di regolare rete stradale e all'esterno di essi ove la numerazione sia stata ordinata secondo la successione naturale dei numeri.

Ciò posto, si precisano qui di seguito le modalità dell'aggiornamento.

A) *Aggiornamento per apertura di nuovi accessi.* Quando la causa determinante l'aggiornamento sta nell'apertura di nuovi accessi tra altri consecutivamente numerati, a ciascun nuovo accesso deve essere assegnato il numero che precede, seguito da lettera maiuscola o minuscola in ordine alfabetico progressivo oppure da bis, ter, ecc..

B) *Aggiornamento per nuove costruzioni.* Quando la causa determinante l'aggiornamento sta nel fatto di nuove costruzioni, le modalità variano, come appare qui di seguito, secondo che si tratti di costruzioni:

B-1) *all'interno dei centri abitati con regolare rete stradale o lungo aree di circolazione per strada esterna numerata secondo la successione naturale dei numeri:* in tali casi deve essere applicata la stessa norma di cui alla predetta lettera A, se non siano stati lasciati, a suo tempo, numeri civici disponibili per le future costruzioni oppure non ne siano resi disponibili nella medesima area della nuova costruzione;

B-2) *lungo aree di circolazione distinte per località:* in tali casi occorre ancora sotto distinguere secondo che si tratti di nuove costruzioni:

a) *che s'inseriscono in aggregati di case* (centri non dotati di regolare rete stradale e nuclei abitati): in tali casi ciascun accesso delle nuove costruzioni deve essere contrassegnato col numero civico dell'accesso più vicino, seguito da una lettera minuscola in ordine alfabetico progressivo;

b) *in aperta campagna* (case sparse): in tali casi gli accessi delle nuove costruzioni dovranno essere contrassegnati con lo stesso criterio di cui alla lettera a), oppure, quando a causa di un'eccessiva distanza della nuova costruzione rispetto alle preesistenti non risulti opportuno seguire quel criterio, con numeri immediatamente successivi all'ultimo numero civico assegnato.

12. Case sparse e nuclei catturati dal centro.

Variando la delimitazione dei centri abitati dotati di regolare rete stradale a causa della progressiva espansione di essi, è evidente che le case già esterne ai centri medesimi vengono da questi assorbite. In tali casi, la numerazione civica delle case assorbite deve essere sostituita in armonia con quella esistente nel centro e precisamente con quella dell'area interna di circolazione dalla quale le case stesse vengono ad essere servite.

13. Numerazione interna.

Le unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici e simili) a cui si acceda direttamente dall'esterno (via, piazza, ecc.) sono di facile individuazione perché il loro accesso è contraddistinto da un numero civico. Per individuare altrettanto facilmente le unità ecografiche semplici a cui non si acceda direttamente dall'esterno, è necessario contrassegnare le unità stesse con una propria serie di simboli, e poiché ad esse si può accedere sia da cortili sia da scale interne, è necessario che anche questi abbiano un proprio contrassegno.

L'insieme dei simboli in questione - numeri romani, lettere alfabetiche, numeri arabi - costituisce la *numerazione interna*.

Ciò premesso, gli accessi delle unità ecografiche semplici aperti sopra una stessa scala devono essere contrassegnati con una propria serie di simboli (preferibilmente numeri arabi); a meno che, nel caso di più cortili (evidentemente corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale), non sia ritenute preferibile contrassegnarli con una numerazione unica.

Negli edifici con più scale, queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli (preferibilmente lettere maiuscole). Nel caso di scale aperte su più cortili, esse possono essere invece contrassegnate con più serie di simboli, una per ciascun cortile oppure con una serie unica di simboli per tutti i cortili indistintamente.

Negli edifici con più cortili, qualora le scale che vi fanno capo o gli accessi delle unità ecografiche semplici che vi sono aperte siano contrassegnate con una serie unica e indistinta per tutti i cortili, non è necessario che questi ultimi abbiano un proprio contrassegno; diversamente (cioè nel caso di scale o di unità ecografiche semplici contrassegnate da serie di simboli distinte per cortile) i cortili devono essere anch'essi contrassegnati con una propria serie di simboli (preferibilmente numeri romani).

La numerazione delle unità ecografiche semplici cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto; quella delle unità ecografiche semplici cui si acceda direttamente dal cortile deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale. Disposizione analoga a queste deve avere la successione letterale relativa alle scale.

V. STRADARIE INSULARI

14. Stradario.

Tutti i Comuni devono tenere uno stradario nel quale dovranno essere elencate le aree di circolazione sia dei centri con popolazione non superiore a 20.000 abitanti (quando per questi *non* sia stato adottato l'isolato come unità ecografica complessa) sia quelle del territorio comunale esterno ai centri.

Dello stradario, composto, dove si dimostri preferibile, di fogli mobili (quando non sia gestito con sistemi elettronici), si dà lo schema del tracciato (vedi mod. AP/7 tra gli allegati) limitatamente alle notizie di carattere obbligatorio.

Per la compilazione dello stradario devono essere osservate le seguenti modalità:

1) nella prima delle colonne relative *all'area di circolazione* (via, viale, vicolo, corso, salita, calle, piazza, piazzale, largo, campo, campiello, ecc., e località) le cui denominazioni devono essere elencate nella seconda colonna in unico ordine alfabetico;

2) nelle colonne relative *ai numeri civici* devono essere indicati, per ciascuna area di circolazione con numerazione civica ordinata secondo la successione naturale dei numeri, rispettivamente i numeri civici estremi, i numeri ripetuti (cioè seguiti da lettera o da bis, ter, ecc.), e i numeri mancanti, scrivendo nella prima riga quelli relativi al lato con numerazione dispari e nella seconda quelli relativi al lato con numerazione pari. E' evidente che per le aree di circolazione con numerazione civica soltanto da un lato e per le piazze, larghi, ecc., le relative indicazioni saranno poste su di una sola riga;

3) nelle colonne relative *alle sezioni di censimento* dovranno essere indicati (quando saranno delimitate le sezioni di censimento) i numeri che contraddistinguono le sezioni alle quali risultino assegnati gli accessi prospicienti ciascuna area di circolazione. Lo schema porta tracciate quattro colonne che dovranno essere compilate come detto qui di seguito:

a) *se tutta l'area di circolazione risulta assegnata ad una sola sezione*, si compilerà soltanto la prima colonna, indicandovi il numero della sezione ed i numeri civici estremi;

b) *se tutto il lato di una via risulta assegnato ad una sola sezione e tutto l'altro lato ad altra sezione*, si compileranno due colonne, indicandovi i due numeri delle sezioni e per ciascuna di queste i relativi numeri civici estremi;

c) *se i lati di una via risultano assegnati a più sezioni* si compileranno le colonne, indicandovi il numero delle sezioni a cui appartiene ciascun tratto e i numeri civici estremi compresi nel tratto stesso (riga superiore per i dispari e riga inferiore per i pari).

4) Nella colonna relativa *all'ubicazione dell'area di circolazione* devono essere indicati gli elementi utili alla individuazione di ciascuna area: per le vie, viali, ecc., si indicheranno le aree di circolazione contigue ai due estremi (ad es. da Piazza Cavour a Corso Garibaldi); per le piazze, larghi, ecc. si indicheranno tra le vie che vi danno accesso, quelle maggiormente utili alla loro individuazione.

Allo scopo di rendere agevole la consultazione dello stradario, esso deve essere predisposto a mò di rubrica; pertanto non si dovranno elencare su di uno stesso foglio aree di circolazione che abbiano iniziali diverse.

Nell'elencazione alfabetica delle aree di circolazione devono essere seguiti i seguenti criteri: le aree di circolazione intitolate a persone devono essere elencate in rigoroso ordine alfabetico di cognome: ad es. Via Armando Diaz dovrà essere elencata come Diaz, Via Maresciallo Cadorna dovrà essere elencata come Cadorna. Le aree di circolazione intitolate ad opere storiche, artistiche, ecc. anche se nella denominazione di questa sia contenuto un nome di persona, devono essere elencate alfabeticamente secondo la denominazione dell'opera stessa: ad es. Via Arco di Costantino dovrà essere elencata come Arco di Costantino, Largo Villa Massimo dovrà essere elencato come Villa Massimo. Le aree di circolazione intitolate a nome dei santi dovranno essere elencate come se il prefisso San, Sant', Santo, Santa facessero parte integrante del nome: Via Sant'Antonio dovrà

essere elencata come se fosse scritto Santantonio, Via Santo Stefano come se fosse scritto Santostefano. Le aree intitolate a date ed in genere quelle comprendenti indicazioni numeriche devono essere elencate come se fossero scritte in tutte le lettere: ad es. Via XXIV Maggio come se fosse Ventiquattro Maggio, Via 4 Cantoni come se fosse scritto Quattro Cantoni. Si precisa, infine, che la particella con la quale hanno inizio taluni cognomi (Via d'Aragona, Via del Giudice, Via Lo Faro) deve essere considerata come parte integrante del cognome. Tale criterio non si segue, invece, quando un sostantivo è preceduto da una particella (ad es. Piazza dell'Indipendenza, Via del Pozzo, Largo dei Sediai, ecc.) perché in tal caso questa deve essere trascurata.

Qualora lo stradario già in vigore presso i Comuni fosse in buono stato d'uso, esso potrà essere conservato, senza provvedere all'impianto di un nuovo stradario, purché sia debitamente aggiornato con le nuove notizie concernenti i numeri mancanti. Le relative indicazioni saranno apposte nella colonna delle annotazioni. Dovrà altresì essere integrato con nuovi fogli quando necessario (nuove strade, cambi di denominazione, ecc.).

15. Compilazione dell'insulario.

Per i centri abitati nei quali sia stata adottata l'unità "isolato", si dovrà compilare un apposito elenco a registro, preferibilmente a fogli mobili, detto *insulario*, del cui tracciato si dà di seguito lo schema, per le sole notizie di carattere obbligatorio.

Per la compilazione dell'insulario devono essere osservate le seguenti modalità

Nelle *prima colonna* devono essere elencati progressivamente i numeri distintivi degli isolati, seguiti, nel caso che gli isolati siano numerati separatamente per ciascun rione, quartiere, sestiere, ecc., dal numero romano o dalla lettera maiuscola che contraddistingue il rione, ecc.. E' evidente che devono essere elencati prima tutti gli isolati del rione I o A, poi quelli del rione II o B, ecc.. Sarà bene, quando i rioni siano numerosi, che l'insulario sia ordinato a mò di rubrica per la ricerca più sollecita dei rioni stessi.

Nelle *colonne relative alle aree di circolazione e ai numeri civici dell'isolato*, devono essere indicate le aree di circolazione che delimitano ciascun isolato (di norma, quattro), facendo precedere ognuna di esse dall'indicazione della specie (via, viale, vicolo, corso, salita, calle, piazza, piazzale, largo, campiello, ecc.); di seguito a ciascuna area di circolazione devono essere indicati i numeri civici degli accessi esterni dell'isolato prospicienti sull'area di circolazione stessa, mentre nella riga sottostante devono essere indicati i numeri civici ripetuti (numeri civici seguiti da lettera o da bis, ter, ecc.) e i numeri mancanti (questi ultimi si fanno precedere, per brevità, dalla lettera M).

Nelle *colonne relative alle sezioni di censimento*, dovrà essere indicato il numero della sezione di censimento nella quale sarà compreso l'isolato ai singoli censimenti.

INSULARIO					I		
NUMERO DISTINTIVO DEGLI ISOLATI	AREE DI CIRCOLAZIONE CHE DELIMITANO L'ISOLATO E NUMERI CIVICI DELL'ISOLATO				SEZIONE DI CENSIMENTO		II
					15.		
					NOTAZIONI		IV
1/1	Via Cassara 11-15	Corso Paulucci 1-5	Via d'Aragona 11-15	Via del Giudice 1-5			
2/1	Via Cassara 16-20	Corso Paulucci 6-10	Via d'Aragona 16-20	Via del Giudice 6-10			VI
3/1	Via Cassara 21-25	Corso Paulucci 11-15	Via d'Aragona 21-25	Via del Giudice 11-15			VII

16. Aggiornamento dell'insulario.

L'insulario deve essere sempre aggiornato di tutte le variazioni che possono verificarsi sia nella numerazione degli isolati, sia nell'onomastica delle aree di circolazione e nella numerazione civica. Le registrazioni dei nuovi isolati devono essere fatte, evidentemente, di seguito all'ultima registrazione effettuata, data la progressività della numerazione nell'ambito del centro abitato o del rione, quartiere, ecc.; nel caso, invece, di due o più isolati che, in conseguenza di nuove costruzioni interposte (corpi di fabbricato, cavalcavia, ecc.), vengano a costituire un unico isolato, a questo sarà assegnato il numero distintivo di uno degli isolati preesistenti (secondo quanto previsto al paragrafo 4 delle presenti istruzioni) e quindi sull'insulario, in corrispondenza di quel numero saranno corrette, eventualmente, le aree di circolazione e i relativi numeri civici e dovranno essere cancellati, con una riga sottile ad inchiostro rosso, i numeri distintivi e le notizie relative all'altro o agli altri isolati entrati a far parte del nuovo isolato, indicando nella colonna delle annotazioni il motivo della cancellazione. Analogamente, dovranno essere depennate le notizie relative agli isolati demoliti: con inchiostro rosso se i loro numeri distintivi non saranno assegnati a nuovi isolati costruiti nella stessa area; con matita nera nel caso in cui non sia nota la destinazione definitiva di questa.

17. Stradario collegato con l'insulario.

Tutti i Comuni che abbiano compilato l'insulario di cui al paragrafo 15 devono tenere uno stradario collegato con l'insulario stesso, nel quale devono essere elencate tutte le aree di circolazione comprese nei centri per i quali sia stata adottata l'unità ecografica complessa "isolato", con il riferimento ai rispettivi isolati.

Dello stradario in questione (composto, quando si dimostri preferibile, di fogli mobili) se ne dà in seguito lo schema, limitatamente alle notizie di carattere obbligatorio.

Tale schema differisce da quello dell'altro stradario (mod. AP/8) perché comprende le colonne relative agli isolati e manca, invece, delle colonne relative alle sezioni di censimento. E' evidente, pertanto, che la compilazione delle varie colonne (escluse quelle degli isolati) deve essere fatta secondo le istruzioni date per l'altro stradario, con l'avvertenza, però, che mentre in quello ciascun lato di area di circolazione occupa una sola riga, nello stradario collegato ne può occupare più di una, in relazione al numero degli isolati prospicienti sul lato stesso. Conseguentemente, nello stradario collegato le notizie relative ad ogni area di circolazione devono essere indicate lato per lato, cioè dovranno essere indicate prima le notizie (numeri civici e numeri d'isolato) di un lato e, dopo, le analoghe notizie relative all'altro lato.

Per quanto concerne, invece, le colonne relative agli *isolati*, in esse l'indicazione di questi ultimi deve essere effettuata sotto forma di frazione, mettendo come numeratore il numero distintivo di ciascun isolato (compreso l'eventuale simbolo, in numeri romani o lettere, che contraddistingue il rione, quartiere, ecc.) e come denominatore i numeri civici estremi degli accessi all'isolato prospicienti la corrispondente area di circolazione elencata nella seconda colonna.

18. Stradario ausiliario di sezione di censimento.

Nei Comuni capoluoghi di provincia ed in quelli con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti o che abbiano uno o più centri abitati con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti, accertati all'ultimo censimento, devono essere formati stradari ausiliari di sezione di censimento (vedere mod. AP/9)

In tali stradari deve essere riportata l'indicazione delle aree di circolazione e dei numeri civici compresi in ciascuna sezione di censimento.

19. Aggiornamento degli stradari.

Gli stradari devono essere sempre tenuti al corrente di tutte le variazioni che possono verificarsi sia nell'onomastica stradale sia nella numerazione civica e, limitatamente a quello collegato, nei riguardi delle costruzioni e demolizioni di isolati. La registrazione di una nuova area di circolazione deve essere fatta sulla riga successiva all'ultima area già registrata con la medesima iniziale di denominazione, intercalando un nuovo foglio se questa occupa l'ultima riga del foglio; inoltre deve essere fatta un'annotazione di riferimento in margine, nel punto che essa avrebbe dovuto occupare alfabeticamente. Nel caso di soppressione di area di circolazione devono essere cancellate, con una riga sottile ad inchiostro rosso, tutte le notizie ad essa relative, annotandone in margine il motivo; analogamente si procederà sullo stradario collegato, nel caso di demolizione di isolati mentre per i nuovi isolati costruiti dovranno essere indicate le relative notizie nelle apposite colonne. Per il cambiamento di denominazione dell'area di circolazione, oltre a procedere analogamente al caso della soppressione nei confronti della vecchia denominazione, deve essere registrata la nuova denominazione com'è stato sopra detto per una nuova area di circolazione. Nel caso di variazioni della numerazione civica, dovranno essere apportate le relative correzioni nelle apposite colonne, cancellando i numeri da correggere e scrivendovi, accanto, i nuovi numeri, oppure aggiungendo rispettivamente ai numeri civici ripetuti e mancanti quelli relativi ai nuovi accessi e quelli degli accessi non più esistenti.

di

Il sottoscritto domiciliato a

Via avendo ultimato la costruzione del (1)

come da progetto, protocollo N. anno e concessione edilizia N.

del, chiede il relativo certificato di *abitabilità*.

CONSISTENZA DELL'IMMOBILE																					
Tipo (2)	Mq. Superficie coperta	Mc. Vuoto per pieno	N° scale	N° piani	N° Appartamenti da									Locali con destinazione diversa da quella di abitazione				Note			
					vani 3	vani 4	vani 5	vani 6	vani 7	vani 8	vani 9	vani 10 e oltre	Ne- gozi	Ma- gaz- zini	Autorimesse		Altra				
															Pubb.	Priv.					

..... II

IL RICHIEDENTE

(1) Tipo della costruzione: Villino, Villino signorile, Villa, Villa signorile, Palazzina, Intensivo, ecc....

(2) Popolarissimo, Popolare, Medio, Lusso.

di

Il sottoscritto domiciliato a

Via avendo ultimato la costruzione sita in via

chiede l'apposizione dei *numeri civici*.

SPECIFICA DEGLI ACCESSI DA CONTRASSEGNARE									
N°	Area di circolazione (Via, Viale, Vicolo, Piazza, Largo, ecc....)	Destinazione dei locali ai quali danno accesso						Note	
		Abitazioni	Negozii	Magazzini	Autorimesse		Locali di pubblici spettacoli		Varia
					Pubb.	Private			

..... II

IL RICHIEDENTE

S T R A D A R I O

AREE DI CIRCOLAZIONE		NUMERI CIVICI			NUMERI CIVICI DISTINTI SECONDO L'APPARTENENZA ALLE SINGOLE SEZIONI DI CENSIMENTO				UBICAZIONE DELL'AREA DI CIRCOLAZIONE	ANNOTAZIONI
Specie	Denominazione	Estremi	Ripetuti	Man- canpi	Sez. 1	Sez. 2	Sez. 3			
Piazza	Annibale	1-125	9-81	44	T-125				da Via delle Terme a Via A. Dogrelis	
Via	Brenta	1-181 2-140	31-43 20	7-11 —	Sez. 1 1-181 —	Sez. 2 — 2-140			da Via Piave a Piazza Istria	
Viale	Tevere	1-241 2-220	— 80-82	— 20	Sez. 1 1-87 2-86	Sez. 2 89-151 89-220	Sez. 3 153-241 —		da Via Cavour a Via Panispema	

Stradario ausiliario di sezione di censimento

Sezioni di censimento	Aree di circolazione e relativi numeri civici appartenenti alla sezione		
	Aree di circolazione		Numeri civici
	Specie	Denominazione	
1	Piazza	Annibale	dal n. 1 al n. 125
	Via	Brenta	dal n. 1 al n. 181
	Viale	Tevere	dal n. 1 al n. 87 dal n. 2 al n. 86
2	Via	Brenta	dal n. 2 al n. 140
	Viale	Tevere	dal n. 89 al n. 151 dal n. 88 al n. 220
3	Viale	Tevere	dal n. 153 al n. 241